



# Corte militare di Appello

## R e l a z i o n e

sull'amministrazione della giustizia militare nell'anno 2015



Giuseppe MAZZI

*Presidente f.f. della Corte Militare di Appello*

*Roma - Palazzo Cesi  
26 Febbraio 2016*

*Prima di copertina: Federico Cesi,  
conservata in Palazzo Cesi - Roma*

*Quarta di copertina: Palazzo Cesi via degli Acquasparta Roma  
sede della Corte Militare di Appello*

# Corte Militare di Appello di Roma

Relazione

per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

Assemblea Generale della Corte Militare di Appello

Roma – 26 febbraio 2016

# INDICE

<b>1. PREMESSA.</b>	<b>4</b>
<b>2. DATI STATISTICI</b>	<b>5</b>
<b>3. PROFILI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.</b>	<b>7</b>
3.A. INFORMATIZZAZIONE.	8
3.B. SISTEMA DI PROTEZIONE E PREVENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ANTINFORTUNISTICA. D.LGS. 81/2008 E SS.MM..	10
3.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RISORSE FINANZIARIE ATTRIBUITE ALLA CORTE PER L'E.F. 2015.	13
3.D. SITUAZIONE DEL PERSONALE.	13
<b>4. LE NOVITÀ NORMATIVE.</b>	<b>19</b>
4.A. ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (D. LGS. 16.3.2015, N. 28).	19
4.B. ABROGAZIONE DI REATI (D. LGS. 15.1.2016, N. 7).	26
4.C. RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: LA MODIFICA DELL'ART. 1393 COD. ORD. MIL.	35
4.D. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: L. 27 MAGGIO 2015, N. 69.	39
<b>5. L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA NEL 2015.</b>	<b>45</b>
5.A. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE:	45
5.a.1. <i>Procedimenti per truffa in danno dell'Amministrazione militare aventi ad         oggetto il trattamento forfettario di missione</i> .....	45
5.a.2. <i>Rapporto fra peculato militare e peculato d'uso</i> .....	48
5.a.3. <i>Collusione del militare della guardia di finanza e violazione di legge         finanziaria costituente delitto</i> .....	51
5.B. REATI MILITARI CONTRO LA PERSONA E CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO.	53
5.C. REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA MILITARE.	55
5.D. REATO DI DISOBBEDIENZA E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.	58
5.E. TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	60
5.F. ALTRE QUESTIONI ATTINENTI ALLA ATTIVITÀ GIUDIZIARIA.	65
5.f.1. <i>Conflitto di giurisdizione</i> .....	65
5.f.2. <i>Recenti modifiche normative in relazione alla messa in prova</i> .....	66
5.f.3. <i>Sospensione della pena concessa per la seconda volta e obblighi del         condannato</i> .....	68
<b>6. REATI COMMESSI NEL CORSO DI MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO</b>	<b>70</b>
<b>7. CONCLUSIONI: LA RIFORMA DELLA LEGGE PENALE MILITARE E DELLA GIURISDIZIONE MILITARE.</b>	<b>73</b>
<b>8. ALLEGATI</b>	<b>79</b>
SENTENZE EMESSE NELL'ANNO 2015	79
GRAFICI	84

## **1. Premessa.**

Nel salutare e ringraziare tutti gli intervenuti, Autorità, Colleghi, personale civile e militare degli uffici giudiziari militari, avvocati che condividono con noi l'impegno a presidio della legalità, che è anche garanzia del giusto processo per gli imputati di reati militari, consentitemi di fare anzitutto il punto sul significato di questa cerimonia, che si svolge soltanto dall'anno 2000.

Poiché fui, all'epoca, il componente del Consiglio della Magistratura Militare che chiese di porre all'ordine del giorno la questione circa la possibilità di effettuare, anche per la giustizia militare, come per tutte le altre magistrature, il rito della inaugurazione dell'anno giudiziario, mi sono più volte chiesto, in questi anni, se non dovessi essere pentito di tale iniziativa, dato che si è constatata la sostanziale inutilità delle riflessioni contenute nelle precedenti Relazioni inaugurali rispetto alla soluzione dei risalenti e gravi problemi della giurisdizione militare.

Ebbene, questa è stata per me l'occasione per riprendere in esame le Relazioni redatte, dal 2000 al 2015, con intelligenza, competenza e passione, dal Procuratore generale militare Vindicio Bonagura e dai Presidenti Massimo Nicolosi e Vito Diana e posso dire che non sono affatto pentito. Non solo in tali Relazioni è racchiusa la storia di quindici anni di giustizia militare, ma soprattutto si può constatare come i problemi del settore (l'immobilismo legislativo, lo stato impietoso e sconcertante dei dati statistici) siano sempre indicati senza edulcorazioni, con una rappresentazione realistica e trasparente, che pone la magistratura militare assolutamente al riparo dal sospetto di aver voluto sottrarre

alla conoscenza della pubblica opinione gli effettivi caratteri, sotto il profilo della qualità e della quantità, del proprio lavoro.

Che poi sulla giustizia militare non si sia svolto un dibattito sereno, sulla base degli elementi forniti in sede istituzionale, ma si sia invece talvolta sollevata una polemica scandalistica, che è rimbalzata dal mondo dei *media* a quello della politica, ciò costituisce una anomalia di cui non si può che prendere atto, ma che non impedisce a noi, come singoli e come categoria, di sentirci con la coscienza assolutamente serena.

E' quindi con il pensiero grato a chi mi ha preceduto in questo compito, ed in particolare a chi non c'è più, al Procuratore generale militare Vindicio Bonagura, della cui intelligenza ed ironia chi gli era amico sente ancora la mancanza, che mi accingo a svolgere qualche considerazione sull'esercizio della giurisdizione militare nel 2015.

## **2. Dati statistici**

Nelle Tabelle, allegate alla Relazione, relative ai dati statistici è contenuto in primo luogo un prospetto relativo alla durata di ognuno dei procedimenti definiti nel 2015 da questa Corte, con l'indicazione della durata media, che è di giorni 147, ovvero di poco inferiore ai cinque mesi.

Questo dato, che è in linea con l'esigenza di tempestività che tradizionalmente sta a fondamento della stessa costituzione degli organi di giustizia militare, assume un valore significativo quanto al rigoroso rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ma deve essere naturalmente letto

contestualmente ai dati concernenti il numero di procedimenti trattati, che continuano a rimanere molto esigui.

In particolare:

- presso l'Ufficio del G.I.P. – G.U.P. sono pervenuti, nel 2015, 1569 procedimenti, di cui 1095 definiti con archiviazione, 214 con decreto che dispone il giudizio ordinario o immediato, 88 con sentenza di non luogo a procedere, 54 con applicazione di pena su richiesta e 48 con giudizio abbreviato: si conferma quindi l'elevato ricorso ai riti alternativi, che può ritenersi connesso anche alla celerità delle successive fasi e gradi del processo;
- i Tribunali militari di Napoli, Roma e Verona hanno definito 230 processi, di cui 100 con condanna, 100 con proscioglimento, 8 con sentenza di difetto di giurisdizione, i rimanenti per altra causa;
- la Corte militare di appello ha definito 155 processi, di cui 64 con sentenza di conferma e 85 con sentenza di riforma, totale o parziale, i rimanenti per altra causa;
- la Corte di cassazione ha emesso 66 provvedimenti, di cui 20 di rigetto, 26 di inammissibilità, 7 di annullamento senza rinvio e 7 di annullamento con rinvio;
- i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2015 erano 271 presso l'Ufficio del G.I.P., 219 presso i Tribunali militari e 61 presso la Corte militare di appello.

Nell'ambito dell'attività giudiziaria presso la Corte militare di appello è stato registrato un importante numero di sopravvenienze di processi per reati di peculato militare e truffa ai danni dell'Amministrazione Militare, pari a circa il 28% del carico complessivo (reati di truffa 22,5%; peculato militare 4%, reati di collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza 1,3%). Tra i reati di truffa ai danni dell'Amministrazione Militare ricorrenti sono stati quelli connessi a reati di simulazione di infermità, quelli concernenti la fraudolenta percezione di compensi per lavoro straordinario o per servizi notturni o festivi

non effettuati, nonché quelli per indebiti compensi percepiti per trattamenti di missione in regime c.d. forfettario.

Significativo anche il numero di reati di furto, ai danni di militari o dell'Amministrazione Militare (circa il 7%).

Di particolare rilievo il numero di procedimenti per reati contro la disciplina militare: reati di insubordinazione (19%), c.d. reati di abuso di autorità (17%), per gran parte riferibili a condotte di ingiuria o minaccia e, in misura minimale, a condotte di violenza. Per il reato di disobbedienza il numero di processi introitati è stato pari al 10,5% del totale.

Più contenuto il numero di sopravvenienze per reati contro la persona (ingiuria 6%, lesione personale 2%); da sottolineare un non trascurabile 7% di processi per il reato di diffamazione.

Riguardo ai reati contro il servizio militare va segnalata la percentuale del 14,5% di processi per reati di abbandono di posto e violata consegna, un ridotto numero di quelli per diserzione (circa il 2%), ma un rimarchevole 8,6% di processi per reati di simulazione di infermità, per i quali risulta costantemente contestato anche il concorrente reato di truffa ai danni dell'Amministrazione Militare con riguardo all'indebita percezione delle competenze stipendiali afferenti al periodo di assenza dal servizio per la malattia simulata.

### **3. Profili organizzativi e gestionali.**

Con riguardo alle questioni organizzative occorre illustrare brevemente i principali risultati conseguiti nel corso dell'anno 2015, e formulare alcune osservazioni sul funzionamento dei

servizi della Cancelleria, anticipando fin d'ora che il funzionamento della Corte è assicurato oggi in misura imprescindibile dalla presenza di personale militare, senza il quale la funzionalità degli uffici sarebbe gravemente compromessa.

### **3.a. Informatizzazione.**

Rispetto al precedente anno il contesto in cui si è svolta l'attività della Cancelleria della Corte è profondamente mutato. Tutti i processi di informatizzazione introdotti negli scorsi anni possono considerarsi conclusi in modo soddisfacente e le connesse competenze risultano oramai pienamente acquisite dal personale in servizio. La Gestione del Personale attraverso il Go.Pers, l'adozione del Protocollo Informatico, cui è agganciata la procedura delle notifiche telematiche, l'attivazione del "Funzionario Delegato telematico" per il pagamento delle spese di giustizia e l'attivazione del portale per l'accesso diretto al Casellario giudiziale sono procedure quindi pienamente a regime. Problemi in corso d'anno nell'utilizzo di questi sistemi sono derivati da questioni connesse alla gestione dei sistemi informatici a livello centrale da parte del Comando C4 per l'implementazione di nuove politiche sulla sicurezza ed il passaggio di consegne alla nuova ditta appaltatrice dei servizi. Lo stesso può dirsi con riferimento al circuito telematico del pagamento delle spese di giustizia a mezzo del sistema SICOGE, di pertinenza del MEF, che ha subito numerosi aggiornamenti ed integrazioni in corso d'opera ed altri ancora sono previsti.

Sempre con riguardo al programma di informatizzazione e

di digitalizzazione da tempo avviato presso questo Ufficio, si è confermata di grande utilità la banca dati delle sentenze della Corte, nella quale vengono costantemente inseriti tutti i dati significativi di ciascun procedimento e acquisiti i file in formato *PDF* delle decisioni di primo grado, degli atti di impugnazione, delle decisioni di secondo grado e di quelle emesse nei giudizi di legittimità.

Prospettive di ulteriori processi di informatizzazione sono legate, all'interno della Giustizia Militare, essenzialmente all'attivazione del SIGMIL per la gestione del fascicolo di appello, fase che potrà iniziare una volta conclusa la fase di implementazione del SIGMIL nel primo grado. Inoltre sono possibili, anche se al momento non individuabili in precise disposizioni normative, ulteriori incentivazioni nella realizzazione graduale di un processo penale telematico che possono intervenire per *input* esterno e aventi valenza a carattere generale per tutta l'organizzazione giudiziaria, come nel precedente caso delle notifiche telematiche. Al momento, di conseguenza, continua a permanere una gestione "ibrida" del fascicolo giudiziario, in cui, accanto al tradizionale fascicolo cartaceo si affianca la creazione di "originali digitali" prodotti a mezzo del protocollo ed il sistema di notifica telematica.

Tra gli aspetti più significativi che hanno connotato l'anno giudiziario appena trascorso va segnalata, senz'altro, la piena entrata a regime delle notificazioni telematiche. L'utilizzo, per tale tipologia di notificazioni, delle funzionalità di gestione della posta elettronica certificata costituenti parte integrante del sistema di

protocollo informatico in uso presso questa Corte – avviato nell’ultimo scorcio dell’anno 2014 – è stato determinante, in quanto ha consentito alla Cancelleria, nell’attesa dell’auspicabile implementazione nel sistema informativo del procedimento penale militare di specifiche funzionalità, di provvedere alle notificazioni per via telematica ai destinatari per i quali è previsto l’utilizzo di tale strumento. Notevole è stato il ritorno in termini di efficienza e semplificazione del lavoro del personale addetto, che ha potuto avere il riscontro pressoché immediato dell’avvenuta notificazione, risultando in tal modo garantita al meglio la regolare trattazione dei processi. Le notificazioni telematiche sono state avviate, con le medesime modalità, anche negli Uffici giudiziari militari di primo grado, con gli stessi positivi risultati.

I vantaggi dei processi di informatizzazione già realizzati consistono nella maggiore velocità nei flussi di comunicazione, certezza dei contenuti e dei tempi della corrispondenza, trasparenza delle procedure e chiarezza nelle responsabilità connesse a ciascuna fase procedimentale, e, non da ultimo, notevole risparmio di carta e riduzione delle spese postali. A questo proposito occorre rilevare che il personale della Corte ha saputo, con grande dedizione, impegnarsi in una attività nuova, connotata da una certa complessità, che ha richiesto attenzione e spinta alla crescita professionale.

### **3.b. Sistema di protezione e prevenzione e implementazione dell’antinfortunistica. D.Lgs. 81/2008 e ss.mm..**

Particolare attenzione, nel corso del 2015, è stata data

all'implementazione dell'antifortunistica, dando esecuzione e operatività a numerose disposizioni della vigente normativa, che, nell'amministrazione Difesa e quindi a valere anche per questa Corte Militare di Appello, fanno capo sia al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e alle norme a carattere regolamentare connesse al citato testo unico, ma altresì alle disposizioni ordinamentali proprie dell'Amministrazione Difesa (contenute sia del Codice dell'Ordinamento Militare d.lgs. 66/2010 e ss.mm. ma, soprattutto, del Testo Unico dell'Ordinamento Militare, D.P.R. 90/2010). Queste ultime disposizioni caratterizzano, anche a volte in regime derogatorio, il regime della protezione e sicurezza non soltanto in contesti tipicamente operativi, ma, a fattor comune, per tutta la struttura amministrativa della Difesa e quindi anche per questa Corte Militare di Appello e per tutti gli Uffici Giudiziari Militari.

L'attenzione al tema della sicurezza ha per questa Corte una rilevanza se si vuole anche maggiore rispetto agli altri Uffici Giudiziari presenti nel palazzo per considerazioni legate allo svolgimento dell'attività di udienza. Quest'ultima comporta, da un lato, una presenza continuativa, ancorché saltuaria, di soggetti esterni alla Corte e, dall'altro la concentrazione di un numero rilevante di persone in uno stesso spazio (densità di presenza in aula udienze). Entrambe queste circostanze sono fattori preponderanti nella valutazione del rischio. E' stata quindi impressa un'accelerazione alle procedure di rilevazione dei rischi fino a pervenire all'attuale Documento di Valutazione dei Rischi e al connesso Piano di Evacuazione. E' stata inoltre affidata al Dirigente della Cancelleria la delega ex art. 16 del d.lgs. 81/2008,

nell'esercizio della quale sono state portate a compimento numerose attività connesse all'attuazione e alla realizzazione del D.V.R., tra cui: verifica dei requisiti formativi e completamento di tutte le nomine delle figure della sicurezza; attuazione del programma di formazione degli stessi soggetti nell'ambito dei corsi attivati presso l'ex Cefodife ed inoltre la formazione di due figure di "formatori per la sicurezza" per l'attuazione di un futuro programma di formazione "a cascata"; implementazione della cartellonistica della Sicurezza (tra cui la segnalazione delle vie di fuga in caso di emergenza); realizzazione di un programma di acquisti ed interventi di manutenzione e lavori, compatibilmente con le risorse assegnate, sulle priorità indicate in sede di prima rilevazione rischi (reintegro dei contenuti della cassette di sicurezza, interventi sull'atrio di accesso alle cancellerie giudiziarie, sostituzione/messa a norma dei vetri non regolamentari al primo piano della Corte e vetri interni alle Cancellerie giudiziarie, altri interventi in corrispondenza dei servizi igienici, messa a norma delle aperture con parapetto inferiore al metro, acquisto di un sistema di rilevazione fumi *wireless* per il primo piano della Corte compatibile con il carattere storico del palazzo in corrispondenza dei locali di pertinenza della Corte).

Si è constatato come l'attuazione delle procedure connesse alla normativa in questione rivesta, implicitamente, un valore aggiunto con riferimento all'attuazione delle misure di pubblica sicurezza connesse direttamente allo svolgimento dell'attività di udienza. Il personale infatti è sensibilizzato in maniera puntuale allo svolgimento di compiti specifici ed ha dei punti di riferimento

certi nelle figure nominate/elette. La procedura di evacuazione è inoltre da mettersi in stretta correlazione anche ad altre evenienze, come i rischi di minaccia armata e/o aggressione esterna, dipendente o meno da minaccia di stampo terroristico, circostanze espressamente contemplate nel D.V.R. della Corte.

### **3.c. Gestione amministrativa delle risorse finanziarie attribuite alla Corte per l'e.f. 2015.**

E' stata migliorata l'efficienza dell'attività amministrativa di gestione delle risorse assegnate a questa CMA, con la puntualizzazione delle procedure, nonché la vigilanza sulle ditte fornitrici , in un quadro di trasformazione dei servizi esterni alla Difesa che spesso ha privato di validi interlocutori presso i competenti uffici.

### **3.d. Situazione del personale.**

L'aspetto più problematico della gestione amministrativa della Corte concerne la questione delle risorse umane, che si incentra soprattutto sull'organico del personale civile.

Occorre dar conto brevemente delle ultime vicende connesse alla consistenza tabellare dell'organico civile, omettendo in questa sede, poiché al riguardo sono in corso interventi di modifica, non ancora del tutto definiti, la questione relativa al personale con qualifica dirigenziale.

Il D.M. 16 aprile 2010 quantificava complessivamente l'organico civile della Corte Militare di Appello in 23 unità appartenenti alle Aree funzionali II e III: nello specifico n. 9 funzionari (Area III) e n. 14 Assistenti amministrativi (Area II).

Il D.M. 13 febbraio 2014, recependo la riduzione degli organici del personale civile della Difesa operata dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, motivando in ordine all'attività *in fieri* di riorganizzazione dello strumento militare e di soppressione degli enti, comandi e reparti della Difesa e alla connessa previsione di riduzione degli organici militari e civili calendarizzata fino 2024, effettuava un'assegnazione complessiva degli organici su base regionale per macro aree, demandando ai competenti organi la determinazione degli organici di ciascun Ente. Nel caso della Giustizia Militare detto compito spetta al Consiglio della Magistratura Militare.

Da ultimo con delibera n. 5605 adottata nel plenum del 15 dicembre 2015 il Consiglio della Magistratura Militare ha approvato le tabelle organiche di ciascun Ente della Giustizia Militare assegnando alla CMA n. 3 funzionari (area III) e n. 5 Assistenti amministrativi (di cui uno da attribuirsi a seguito di una prossima procedura di interpello, essendo attualmente in servizio solo 4 Assistenti). La determinazione del CMM, come si legge nel corpo della delibera, è stata adottata *“ritenuto di poter adottare il criterio della proporzionalità, nel senso di predisporre la Tabella organica del personale civile sulla base delle presenze effettive in servizio alla data di pubblicazione in G.U. del citato D.M. (19 novembre 2014)”*.

Tenuto conto che la Corte Militare di Appello versava in una situazione di grave carenza organica al momento della pubblicazione del D.M. 19 novembre 2014 sulla G.U., anche operando un confronto con gli altri Enti della Giustizia Militare si

rileva che il criterio utilizzato dal CMM è stato fortemente penalizzante per questa Corte. Se si vuole parametrare l'organico previsto dalle tabelle attuali approvate dal CMM rispetto alle precedenti la CMA ha subito una diminuzione di organico pari complessivamente ad oltre il **65%**, (a cui si aggiunge la soppressione del posto dirigenziale previsto in organico, ad opera del d.m. 16 dicembre 2015), mentre per gli altri Uffici della Giustizia Militare le riduzioni organiche sono state comprese fra lo 0 % ed il 45 %

I dati percentuali peraltro, per quanto significativi, non danno esatta contezza del quadro di penalizzazione e della problematica situazione in cui si trova la Corte. Trattandosi infatti di piccoli numeri il valore assoluto è ancora più significativo ed è importante quindi entrare nel dettaglio.

La Corte Militare di Appello ha quindi attualmente una previsione organica di 3 funzionari e di 5 assistenti amministrativi. La situazione più grave è quella della II area. Attualmente sono in servizio 4 assistenti amm.vi, di cui uno è impiegato nel settore informatico. Si esclude fin d'ora che si possa destinare quest'ultimo all'impiego presso le cancellerie giudiziarie, non potendosi privare la Corte del suo supporto fondamentale nel settore informatico. Tutto il restante personale civile, ad eccezione di uno dei funzionari che ha competenze in ambito di gestione del personale e non ha il necessario profilo professionale in ambito giudiziario, è impiegato nelle due sezioni di cancelleria giudiziaria, svolgendo compiti inderogabili per l'esercizio della funzione giudiziaria, *in primis* quelli connessi all'assistenza in udienza. La 1<sup>a</sup> sezione della

Cancelleria giudiziaria ha assegnate in tutto, oltre al funzionario responsabile di sezione, 2 unità di personale civile. La 2<sup>a</sup> sezione della Cancelleria giudiziaria ha invece, oltre al funzionario responsabile di sezione, una sola unità di personale civile. Alle stesse sezioni è assegnato oramai in numero prevalente rispetto al personale civile il personale militare, per tutte le mansioni che possono loro essere attribuite in relazione al grado rivestito e sotto la supervisione dei funzionari responsabili.

Preso atto della situazione così come da ultimo statuita con delibera del CMM a chiusura dell'anno 2015 si evidenzia, in primo luogo, che di estremo rilievo ed urgenza si pone intanto un problema inerente il regolare svolgimento dell'attività di udienza, per cui l'ipotesi che le sezioni di cancelleria non siano in grado di garantire il regolare svolgimento dell'attività di udienza sta diventando sempre meno remota. Già nel corso dell'anno appena concluso si è evidenziata la necessità di ricorrere al supporto di personale della sezione di cancelleria collaterale, oppure di ricorrere, per l'attività di assistenza in udienza, alla disponibilità del funzionario di cancelleria.

In secondo luogo si pone in termini sempre più evidenti il problema della caratterizzazione dell'esercizio della funzione giudiziaria militare per quanto riguarda la composizione del personale delle Cancellerie giudiziarie, tenuto conto del fatto che la componente civile assicura - essendo tra l'altro le Cancellerie giudiziarie uffici aperti al pubblico - quella immagine di terzietà che è connotato essenziale della giurisdizione.

Se finora si è delineato l'aspetto più delicato connesso agli

organici e alla gestione del personale della Corte nella componente civile e militare, è doveroso sottolineare come il personale attualmente in servizio presso la Corte, in entrambe le componenti civili e militari, si evidenzia per l'attaccamento al lavoro, la serietà dell'impegno, il senso di responsabilità e la volontà di trovare soluzioni efficaci e condivise, collaborando armoniosamente a compensare le situazioni di vuoti temporanei che inevitabilmente si creano.

La componente civile, di fronte alla scarsità dei numeri, si fa carico soprattutto di garantire il regolare funzionamento dei servizi delle cancellerie giudiziarie, rispetto alle quali c'è sempre più un rilevante supporto da parte del personale militare. Il personale militare, dal canto suo, porta avanti in via quasi esclusiva tutta l'attività di amministrazione del personale, civile e militare, delle pratiche amministrative e di supporto logistico necessarie al funzionamento dell'Ente, compresa l'attività degli Uffici di Recupero spese di giustizia e funzionario delegato. Trattasi quindi di attività di non poco conto, indispensabili all'Ente e richiedenti costante impegno, affidabilità e preparazione professionale.

Di conseguenza va rivolto un ringraziamento alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza che si sono sempre manifestati disponibili ad accogliere le richieste della Corte sia in ordine a particolari modalità di gestione del personale in servizio concernenti orari, straordinari e altri aspetti amministrativi, al fine di permetterne un impiego pienamente confacente alle esigenze specifiche di buon funzionamento dei servizi della Corte, sia in ordine alla disponibilità ad effettuare

assegnazioni anche a volte superiori alle previsioni tabellari, tenuto conto non da ultimo della grave situazione di insufficienza di organico del personale civile.

A questo riguardo si segnala che è stata richiesta una variazione delle Tabelle organiche del personale militare di cui al DM 27 aprile 2012 e determinazione n. 171199/3101 dell'8/6/2012 del Comandante Generale della Guardia di Finanza e sottoposta alla valutazione del Consiglio della Magistratura Militare, proponendo un leggero incremento del personale militare EMA dell'ordine di due Sottufficiali. In ogni caso si è convinti che questo non costituisca una soluzione soddisfacente al problema, sia per quanto già evidenziato in ordine alla caratterizzazione del sistema giudiziario militare, sia perché il personale militare è anche esso interessato ad un processo di riqualificazione, reinquadramento e reimpiego in linea con la riforma dello strumento militare, di cui al Libro Bianco della Difesa, che si rivela in particolare, in ordine alla specificità dell'impiego militare, per le prospettive di progressione in carriera e di esperienze professionali, non conciliabile con l'esigenza di assicurare continuità ai servizi giudiziari.

Si verificano quindi i seguenti casi: o c'è una movimentazione troppo frequente del personale militare che vanifica in tempi brevi lo sforzo di inserimento nel contesto d'impiego presso la Corte, oppure, quando si usufruisce del personale militare a lungo termine si rischia, nel nuovo quadro tendenziale, di penalizzare troppo pesantemente la carriera del militare stesso. In ultima analisi il personale militare non può che essere gestito in un'ottica di relativa provvisorietà e la continuità

dei servizi pesa sempre sul personale civile.

In conclusione si auspica un riesame della decisione adottata dal Consiglio della Magistratura Militare sulle tabelle organiche del personale civile che tenga in considerazione non solo il parametro utilizzato delle presenze in servizio, ma anche delle effettive esigenze, per addivenire, pur nel rispetto delle dotazioni totali di personale civile stabilite dal Ministero della difesa, ad una redistribuzione delle risorse interne più adeguata fra l'altro alle esigenze di questa Corte.

#### **4. Le novità normative.**

##### **4.a. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (d. lgs. 16.3.2015, n. 28).**

La novità normativa più importante con la quale hanno dovuto confrontarsi i magistrati militari, come tutti i magistrati italiani che svolgono funzioni penali, in gran parte dei processi trattati a partire dall'aprile 2015, concerne il nuovo istituto di cui all'art. 131 bis c.p., secondo cui la punibilità è esclusa, relativamente ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Vorrei in primo luogo rilevare come a mio parere, nonostante le molteplici critiche espresse nei confronti della formulazione della norma, e delle relative disposizioni di coordinamento processuale, l'intervento del legislatore sia in questo caso da salutare positivamente.

La Corte costituzionale aveva infatti già affermato (e nella

forma più esplicita proprio nell'ambito del diritto penale militare, in particolare con la sentenza n. 263/2000, relativa al reato di violata consegna) la rilevanza del principio di offensività, quale limite alla configurabilità come reato dei fatti pur conformi al modello legale di una norma incriminatrice, ma in concreto inoffensivi rispetto all'interesse tutelato. La possibilità di rilevare l'inoffensività del fatto era tuttavia limitata alle ipotesi marginali in cui la lesività o pericolosità dovesse essere esclusa per la concomitanza di fattori del tutto eccezionali, ovvero dovesse essere ritenuta del tutto insignificante. Con l'intervento del 2015 il legislatore ha quindi in primo luogo implicitamente convalidato la valutazione circa l'irrilevanza penale dei fatti inoffensivi, in quanto, statuendo la non punibilità di quelli nei quali l'offesa si riveli particolarmente tenue, ha reso improponibile la configurabilità del reato quando il grado dell'offesa non raggiunga nemmeno una soglia minima di rilevanza.

E' stato rilevato come il legislatore abbia perseguito anche una finalità deflattiva (che per i tribunali militari certamente non rileva), ma il fondamento dell'istituto è ravvisato nei principi di proporzione e sussidiarietà della sanzione penale, la cui applicazione non si giustifica, alla luce del criterio di *extrema ratio* dell'intervento penale, quando l'offesa sia particolarmente tenue: è inoltre evidente che, una volta introdotto nell'ordinamento un certo istituto, appare necessario, in virtù del principio di uguaglianza, applicare il trattamento di favore a tutte le situazioni che presentino caratteri omogenei; sotto tale punto di vista l'effetto deflattivo è solo indiretto ed è inoltre eventuale, in quanto si realizza solo se la

particolare tenuità è applicata in sede di indagini o di udienza preliminare, ma non se viene applicata dopo la celebrazione del dibattimento.

E' stato così anche osservato che l'impatto numerico, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, è stato contenuto ma il disegno della riforma non è principalmente quello di diminuire il numero dei procedimenti ma di individualizzare la risposta sanzionatoria. L'intervento di depenalizzazione, al fine di applicare il principio di *extrema ratio*, presenta infatti limiti che non possono essere superati: non può che essere rimessa al giudice, in definitiva, per le fattispecie che non possono essere depenalizzate, l'individuazione in concreto dei fatti apparentemente tipici, ma inoffensivi o di offensività particolarmente tenue.

Occorre pertanto sottolineare che non possono farsi rientrare nell'art. 131 bis i fatti che si rivelino del tutto inoffensivi: in questi casi l'imputato dovrà essere assolto, come in precedenza, per insussistenza del fatto. Ciò soprattutto perché l'assoluzione per la particolare tenuità comporta effetti pregiudizievoli per l'imputato (in relazione: alla efficacia di giudicato ai fini del giudizio civile o amministrativo di danno, ai sensi del nuovo art. 651 bis; alla iscrizione nel certificato del casellario) e presuppone pertanto una motivazione esaustiva sulla responsabilità penale.

Dal punto di vista teorico la distinzione appare chiara, essendo evidente che - con riguardo ad esempio ai casi di scuola dell'uso di un foglio di carta, o del computer, dell'ufficio, per scrivere una lettera privata - non dovrà essere dichiarata la particolare tenuità del fatto, ma l'insussistenza del reato di

peculato. Tuttavia, dal momento che la distinzione fra inoffensività e particolare tenuità dell'offesa è ovviamente spesso labile, occorrerà sempre prestare attenzione al fine di evitare che, nell'ambito di una prassi di applicazione dell'art. 131 bis per le condotte che non superano un determinato livello di offensività, si trascuri di considerare anche una soglia minima, al di sotto della quale l'offesa va considerata non particolarmente tenue, ma inesistente.

Da una ricognizione effettuata presso tutti gli uffici giudiziari militari risulta che in totale - da aprile, data della entrata in vigore della nuova normativa, a dicembre 2015 - sono state emesse 30 sentenze di assoluzione ex art. 131 bis c.p. (tale numero comprende anche le sentenze emesse dal G.U.P., ma non i decreti di archiviazione): considerato che nell'intero anno 2015 risultano emesse in totale, dai G.U.P., Tribunali militari e Corte militare di appello, circa 540 sentenze di merito, la percentuale di provvedimenti con cui è applicato l'art. 131 bis è del 5,5 %. Per la Corte militare di appello è stato verificato anche il totale delle sentenze emesse dal 2 aprile al 31 dicembre 2015 (107); poiché le sentenze di assoluzione per particolare tenuità del fatto sono state 8 (tutte peraltro divenute irrevocabili) si ha quindi un dato del 7.4 %.

Nell'ambito dei reati militari, premessa senza dubbio l'astratta efficacia della nuova disciplina, connotata da limitate e tassative esclusioni oggettive, occorre anche tener conto della peculiarità delle fattispecie di reati militari, che, anche ove siano lesive di interessi comuni, presentano un concomitante profilo di offesa agli essenziali beni della disciplina e del servizio militare (di

tale peculiarità ha tenuto conto anche la Corte di cassazione, che ha rigettato diverse richieste di applicazione dell'art. 131 bis presentate in procedimenti già pendenti presso la stessa Corte di cassazione subito dopo l'entrata in vigore della d. lgs. 28/2015).

E' stato così rilevato in particolare come le norme a tutela del rapporto di gerarchia militare, ancorché strutturate secondo il modulo dei reati ordinari di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, presentino la specifica peculiarità di tutelare in modo unitario sia la incolumità personale che la funzione militare, in ciò discostandosi dai corrispondenti reati comuni.

Ne è derivata la necessità di valutare con estrema attenzione la sussistenza dei requisiti per la statuizione della non punibilità del fatto e va rilevato che nel primo appello del pubblico ministero (trattato da questa Corte) contro una sentenza di un Tribunale militare con cui veniva applicata la causa di non punibilità in questione, in un procedimento per ingiuria ad inferiore, commessa nei confronti di una pluralità di subordinati e con modalità ritenute significativamente gravi, è stata riformata la sentenza di primo grado, essendosi ritenuti insussistenti i requisiti di cui all'art. 131 bis.

Non sono mancati peraltro casi di applicazione dell'art. 131 bis per reati contro la disciplina militare: in una sentenza di questa Corte è stato rilevato ad esempio che la contestata condotta di disobbedienza non aveva attinto la sicurezza o la funzionalità del reparto o altre attività o esigenze di servizio ma aveva esclusivamente avuto riguardo ad un aspetto e ad un dato meramente formale riguardante la disciplina: in sostanza, la

inottemperanza all'ordine non era stata causa di pregiudizio alla pronta operatività ed efficienza del reparto militare cui apparteneva l'imputato, ovvero motivo di disservizio, essendosi essa circoscritta alla manifestazione di una esplicita volontà di non obbedire allo specifico ordine di non indossare la tuta ginnica nel presentarsi in servizio, inottemperanza motivata con lo stato di usura delle divise fornite dall'amministrazione militare.

La causa di non punibilità è stata inoltre applicata dalla Corte militare di appello in procedimenti per:

- ingiuria e minaccia, in una situazione in cui molti militari percepirono l'accaduto come uno scherzo e la vicenda si svolse in un unico contesto, sicché non potrebbe ravvisarsi una pluralità di fatti;
- violata consegna e disobbedienza, relativamente ad un allontanamento di cinque minuti dal posto di servizio, senza che ne fossero conseguiti disservizi;
- violata consegna, con riguardo alla omissione di un compito di controllo alla circolazione stradale, della durata di circa trenta minuti, con scarso impatto sulle esigenze di servizio;
- disobbedienza, realizzata come impropria reazione a minacce e insulti ricevuti in precedenza e in considerazione del fatto che il Tribunale militare aveva condannato l'imputato alla pena minima;
- disobbedienza all'ordine di recarsi nell'ufficio del comandante, considerando che la condotta dell'imputato aveva provocato solo un breve ritardo nella compilazione di documenti amministrativi non urgenti;
- mancanza alla chiamata, in relazione ad un ritardo di pochi giorni nella presentazione a seguito di richiamo;
- tentativo di furto, mediante introduzione in un locale dove venivano lasciate solo cose di scarso valore.

Nel corso del 2015 si è avuta anche una ampia casistica di sentenze di rigetto della richiesta difensiva, generalmente proposta dalla difesa in subordine rispetto a quella di assoluzione nel merito,

di applicazione della causa di non punibilità. E' stato ritenuto che non vi fosse una particolare tenuità del fatto, ad esempio:

- nel caso di furto di una pur limitata quantità di carburante da un automezzo militare all'interno di una installazione militare, in considerazione delle modalità della condotta, nonché delle ripercussioni della sottrazione del carburante sull'interesse militare ad una piena efficienza del veicolo;
- nel caso di contestazione di molteplici condotte di appropriazione indebita, pur unite in continuazione, avendo riguardo alla varietà dei meccanismi truffaldini escogitati dall'imputato e alla notevole protrazione nel tempo delle condotte;
- nel caso di sottrazione di energia elettrica da parte di un Comandante Stazione CC, per l'uso di un mezzo fraudolento, in palese contrasto con i doveri del militare, e per i malfunzionamenti derivati al servizio.

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere applicata anche ai reati perseguibili a richiesta del Comandante di corpo, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p. In questo caso, pur in presenza di una valutazione della competente autorità militare in ordine alla necessità del procedimento penale, ed alla insufficienza di una sanzione disciplinare, il giudice penale potrà affermare che l'imputato deve essere assolto perché il fatto è particolarmente tenue, con una sentenza che non preclude comunque la punizione disciplinare. Ciò non deve sorprendere, dato il diverso piano in cui operano le valutazioni dell'autorità militare e dell'autorità giudiziaria: la valutazione finale in ordine alla responsabilità penale ed alla sussistenza di tutte le condizioni per la punibilità di un fatto criminoso non può d'altro canto che spettare al giudice penale e fra la decisione del Comandante di richiedere il procedimento penale e la decisione del giudice penale di assolvere per particolare tenuità del fatto non si pone una

effettiva contraddizione.

E' stata paventata, in uno scritto di fine 2015, una applicazione restrittiva dell'art. 131 bis, da parte della magistratura militare, per finalità estranee a quelle di giustizia: si tratta di un sospetto ovviamente del tutto privo di fondamento, a cui non merita di essere data risposta se non con il rinvio alle articolate argomentazioni redatte dai giudici militari, nei casi di applicazione ed in quelli di negazione della causa di non punibilità, già nel primo periodo di applicazione della norma. Può essere peraltro già rilevato che la Corte di cassazione, in particolare nei procedimenti per reati militari, ha reso evidente che l'applicazione della nuova causa di non punibilità presuppone una rigorosa valutazione in concreto dei requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitudine del comportamento, non essendo certo possibile individuare nel nuovo istituto una sorta di clausola di impunità (o di depenalizzazione di fatto) per i reati puniti fino a cinque anni di pena detentiva.

#### **4.b. Abrogazione di reati (d. lgs. 15.1.2016, n. 7).**

Come è noto – attesa anche la rilevanza mediatica che ha accompagnato tale novità – il legislatore ha recentemente provveduto, nell'ambito di un più ampio intervento normativo di depenalizzazione e abrogazione di reati, operato con i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 16 gennaio 2016 (pubblicati nella G.U. n. 17 del 22.01.2016), ad abrogare il reato di ingiuria previsto dall'art. 594 del codice penale comune, in ogni sua forma, semplice o caratterizzata dalla sussistenza di circostanze aggravanti,

introducendo, al contempo, per il fatto materiale integrante ingiuria, che mantiene una sua rilevanza quale illecito civile, una sanzione pecuniaria irrogata dal giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende (istituto che evoca i c.d. *punitive damages* tipici dei sistemi di *common law*).

L'eliminazione dal panorama dei reati comuni del delitto di ingiuria pone immediatamente il problema della perduranza della omologa e omonima fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 226 del codice penale militare di pace, che si differenzia, rispetto a quella comune ormai abrogata, per il particolare *status* di militare rivestito dal soggetto agente e dalla persona offesa, essendo, per il resto, le due previsioni normative del tutto identiche e pienamente sovrapponibili. Nessun problema di sopravvivenza giuridica sembra, invece, potersi porre con riferimento alle altre due fattispecie incriminatrici del codice penale militare in cui assume rilievo l'offesa alle qualità morali di altro militare presente che rivesta un grado differente, superiore o subordinato, vale a dire l'insubordinazione con ingiuria di cui al 2° comma dell'art. 189 e l'ingiuria a un inferiore, disciplinata dal 2° comma dell'art. 196 c.p.m.p..

E' indubbio, infatti, che tali fattispecie, non a caso collocate entrambe sotto il Titolo III (dei reati contro la disciplina militare), siano poste a tutela non tanto dell'individuo, ma preminentemente del corretto svolgersi del rapporto gerarchico e della disciplina su cui si fonda l'ordinamento militare, e costituiscano il necessario presupposto per l'ottimale adempimento dell'attività istituzionale di servizio che i militari sono chiamati a

rendere; il che è ulteriormente dimostrato dalla previsione dell'art. 199 c.p.m.p. che descrive, in negativo, una serie di presupposti in presenza dei quali non possono trovare applicazione i reati di insubordinazione e di abuso di autorità, e, segnatamente, la circostanza che la condotta incriminata sia stata commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare. Se ricorrono, infatti, negativamente tutti tali elementi, la condotta offensiva posta in essere da un militare nei confronti di altro commilitone, quand'anche di grado diverso, ricadrà sotto la previsione del reato di ingiuria tra parigrado, di cui all'art. 226 c.p.m.p..

E' di tutta evidenza che, considerata l'univoca espressa indicazione, contenuta nell'art. 2 del d. lgs. n. 7/2016, della fattispecie di reato di cui all'art. 594 del codice penale, debba radicalmente escludersi la possibilità di ritenere, in via meramente interpretativa, implicitamente abrogata anche la corrispondente fattispecie incriminatrice del reato militare di ingiuria, in ossequio all'antico brocardo secondo il quale *ubi lex voluit dixit, ubi non voluit tacuit*.

Vi è, tuttavia, chi, alla luce dell'eliminazione del corrispondente reato comune di ingiuria, prospetta un vizio di legittimità costituzionale nel mantenimento della rilevanza penale del reato militare di ingiuria, in particolare sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza tra i cittadini (a prescindere dal fatto che rivestano o meno lo *status* di militare), di cui all'art. 3

della Costituzione, nonché del principio informatore dell'ordinamento delle Forze Armate, identificato dall'art. 52, terzo comma, della Costituzione, nello spirito democratico della Repubblica. In tale ottica è stata proposta (con ordinanza in data 17.02.2016 della Corte militare di appello) una questione di legittimità costituzionale dell'art.226 c.p.m.p., per contrasto con gli artt.3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze Armate dello Stato.

Al riguardo vi è, comunque, da osservare che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi, anni addietro, sulla questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 226 del c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 260 dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che il reato di ingiuria commesso da un militare in danno di un altro militare, sia punito, oltre che a richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole, anche a querela delle persona offesa, ebbe modo di dichiarare, con l'ordinanza n. 186 del 2001 (in conformità, peraltro, a quanto già affermato dalla stessa Corte con le ordinanze n. 397 del 1987, n. 82 del 1994 e n. 396 del 1996), la manifesta infondatezza della questione sollevata, osservando, fra l'altro, che *“la diversità di trattamento rilevata dal giudice a quo trova giustificazione nella peculiare posizione del cittadino inserito nell'ordinamento militare – caratterizzato da specifiche regole di natura cogente – rispetto a quella della generalità dei cittadini”*.

Muovendo da tale osservazione, potrebbe, quindi, ritenersi

che l'attuale vigenza del reato militare di ingiuria possa giustificarsi in ragione della particolare posizione rivestita dal militare rispetto al comune cittadino, che impone al primo una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche riguardanti il comune senso civico, quali quella di non arrecare offesa, con parole o scritti, all'onore e al decoro di altro soggetto inserito nel medesimo ordinamento militare. D'altronde, è comunemente ritenuto, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che il reato militare di ingiuria, inquadrato sotto il capo III (dei Reati contro la persona), del Titolo IV del codice penale militare di pace, sia posto evidentemente a tutela delle qualità morali del militare, ma anche dei beni giuridici del servizio e della disciplina militare, al cui corretto svolgimento risulta senz'altro strumentale il reciproco rispetto dell'onore e del decoro dei cittadini in armi. Ciò è reso ancor più evidente laddove si ponga mente al fatto che nella fattispecie incriminatrice in questione sono evidentemente da ricomprendersi anche le ipotesi di ingiuria tra parigrado commessa per cause attinenti al servizio e alla disciplina militare, da militari in servizio e alla presenza di più militari riuniti in servizio.

In definitiva, non appare possibile, alla luce del recente intervento abrogativo della fattispecie del reato comune di ingiuria, ritenere che sia venuta meno la rilevanza penale del corrispondente reato militare di ingiuria e procedere a una disapplicazione in via interpretativa dello stesso. Se inoltre appare astrattamente praticabile la prospettazione, al Giudice delle leggi, di una questione di legittimità costituzionale riguardante l'ingiustificato trattamento oggi riservato, con riferimento al reato di ingiuria, al

cittadino in armi rispetto a quello comune, deve ritenersi che la soluzione preferibile sia quella di demandare al legislatore una più attenta e ponderata valutazione circa la necessità e/o opportunità di continuare a prevedere come delitto l'ingiuria commessa da un militare nei confronti di un parigrado. Una soluzione ragionevole – e in linea con la scelta operata dal legislatore nell'abrogare il reato comune di ingiuria – potrebbe essere quella di depenalizzare la corrispondente fattispecie militare, ogni qual volta la condotta incriminata risulti del tutto avulsa dal servizio e dalla disciplina militare, e sia piuttosto riconducibile a ragioni del tutto personali e private che nell'ambiente militare abbiano trovato solo occasionalità di contesto.

A tal fine potrebbe essere introdotta, nell'ambito dei reati contro la persona, una previsione normativa analoga a quella di cui all'art. 199 c.p.m.p., sopra richiamata, per mantenere in vigore il reato di ingiuria tra parigrado solo nelle ipotesi in cui lo stesso sia stato commesso per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, o da militare impegnato nello svolgimento di un servizio specifico, o alla presenza di più militari riuniti per servizio, o, infine, a bordo di una nave o di un aeromobile militare: a queste ipotesi potrebbe essere aggiunta quella della commissione del fatto in luogo militare, che non appare idonea, secondo la Corte costituzionale, a determinare l'applicazione dei reati contro la disciplina militare, ma che non arbitrariamente potrebbe essere ritenuta idonea, come avviene attualmente, a giustificare la configurabilità di un reato militare contro la persona. Tale soluzione, peraltro, coinvolgerebbe anche le ipotesi di ingiuria

commesse da un militare nei confronti di un proprio superiore o di un inferiore per grado: la coincidenza dei presupposti che attualmente, sulla base dell'art. 199 c.p.m.p., consentono di ricondurre l'ingiuria tra militari di grado diverso alla fattispecie di reato di cui all'art. 226 c.p.m.p., *de iure condendo* determinerebbe la irrilevanza penale di tali condotte, al pari delle ingiurie tra parigrado caratterizzate dagli stessi elementi.

E' evidente che, nell'ipotesi di una auspicabile depenalizzazione, da parte del legislatore, del reato militare di ingiuria – nei termini e nei limiti sopra indicati – potrebbe, comunque, essere mantenuta una sanzione pecuniaria civile, da devolversi alla Cassa delle ammende, analogamente a quanto è stato previsto dal recente decreto legislativo n. 7/2016, in relazione al reato comune di ingiuria contestualmente abrogato.

Il legislatore ordinario è intervenuto, inoltre, in via abrogativa, anche sulla fattispecie di reato comune dell'appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito, disciplinata dall'art. 647 del codice penale. Anche in tal caso, la condotta prevista in tale norma mantiene la sua rilevanza giuridica quale illecito civile, al quale viene applicata la nuova sanzione pecuniaria civile, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 28 aprile 2014 n. 67, richiamata dal più volte citato d. lgs. n. 7/2016.

Ci si chiede da più parti *quid iuris* del corrispondente e omonimo reato militare previsto dall'art. 236 c.p.m.p., punito con la pena della reclusione militare fino a sei mesi nella forma semplice e fino a due anni quando ricorre la circostanza aggravante

della conoscenza, da parte del colpevole, del proprietario della cosa oggetto di appropriazione. Anche al riguardo devono ritenersi valide le osservazioni svolte con riferimento al reato di ingiuria, sia per quel che concerne l'impossibilità di ritenere implicitamente abrogata anche la fattispecie appropriativa di reato militare, sia in ordine alla possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale per l'ingiustificata disparità di trattamento oggi riservata dalla legge penale al militare che si appropri di cose smarrite o avute per errore rispetto al cittadino comune. Anche in tal caso, tuttavia, deve osservarsi che la condotta in esame, ove commessa da un appartenente alle Forze armate, presenta un profilo di evidente maggior disvalore rispetto a quella posta in essere da un comune cittadino, in quanto la prima è indissolubilmente connessa, per esplicita descrizione della fattispecie normativa, alla militarità del luogo ove è avvenuto il rinvenimento (ipotesi descritta al 1° comma dell'articolo in questione) o alla consapevolezza (immancabilmente richiesta dalla norma, che risulta punita esclusivamente a titolo di dolo) della appartenenza della cosa di cui ci si appropria, ad altro militare o all'amministrazione militare (ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo). In entrambi i casi, infatti, oltre a essere evidentemente lesa la sfera patrimoniale del soggetto proprietario del bene di cui ci si è appropriati, viene inficiato il rapporto di lealtà e fiducia che deve permeare il consorzio militare, quale cerchia ristretta di consociati chiamati a condividere una parte rilevante del proprio vissuto professionale e personale; rapporto che viene infranto, in modo ancor più dirompente, nell'ipotesi in cui il

militare conoscesse personalmente il proprietario del bene di cui si è appropriato, disciplinata dal legislatore militare quale circostanza aggravante che determina l'inasprimento della pena della reclusione militare fino a un massimo di due anni.

In definitiva, le particolari modalità attuative della condotta criminosa, così come descritte e, quindi, pretese dalla fattispecie di reato militare in esame, possono indurre a ravvisare l'opportunità del mantenimento di tale ipotesi delittuosa all'interno del sistema penale militare, la cui concreta perseguibilità (salvo che per l'ipotesi aggravata di cui all'ultimo comma, in precedenza descritta) è opportunamente rimessa, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p., al comandante di corpo, che può valutare, in concreto, la effettiva portata lesiva della condotta posta in essere, rispetto ai valori posti alla base della comune appartenenza al consorzio militare.

*De iure condendo* potrebbe risultare maggiormente rispondente al principio di effettiva uguaglianza tra i cittadini, affermato dalla nostra Costituzione all'articolo 3, procedere alla depenalizzazione di quelle condotte appropriative di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito, poste in essere da un militare, nell'ipotesi in cui, pur essendo avvenuto il fatto in un luogo militare, per le concrete circostanze spazio-temporali di apprensione e per la natura del bene oggetto di appropriazione, il militare non abbia avuto la consapevolezza, neanche in termini di dolo eventuale, della originaria appartenenza di tale bene ad altro militare o all'amministrazione militare. In tal caso potrebbe auspicarsi una irrilevanza penale della condotta, parimenti a quanto già avviene, alla luce del recente intervento abrogativo della

fattispecie di reato comune di cui all'art. 647 c.p., per il militare che si appropri, in luogo non militare, di cose non appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare.

Quanto invece alla modifica dell'art. 635, comma 1, c.p., per cui adesso il danneggiamento è punito solo se commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico, va rilevato che non si prospetta una incidenza con riguardo alle fattispecie di danneggiamento previste agli artt. 167 e ss. c.p.m.p. (Capo VI: *Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari*), almeno nella parte in cui tali reati appaiono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 635, comma 2, c.p., ove si fa riferimento al danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. D'altro canto, per i citati reati militari, non sarà applicabile il terzo comma dell'art. 635 c.p., secondo cui, per i reati di cui ai due precedenti commi, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

#### **4.c. Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare: la modifica dell'art. 1393 cod. ord. mil.**

Tra le novità normative di rilievo, si deve segnalare, anche per i profili di criticità che potranno evidenziarsi in sede applicativa, la modifica della disciplina prevista dall'art. 1393 d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), con riguardo ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

L'art. 15 della legge 7 agosto 2015, n.124, concernente *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ha, infatti, completamente ridisegnato il testo dell'art. 1393, che nella sua formulazione originaria – in linea con la previgente disciplina generale contemplata per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 117 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) – prevedeva che *“se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'art. 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso”* e, dunque, precludeva l'attivazione e la prosecuzione di un procedimento disciplinare, in pendenza di un procedimento penale.

Tale preclusione è venuta meno. La disposizione in esame, nella nuova formulazione, ha, invece, recepito la regola di segno contrario, secondo cui il procedimento disciplinare è, di norma, proseguito e concluso, anche nel caso in cui abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria. È stata così attuata l'estensione al personale delle Forze armate della disciplina, ormai da alcuni anni vigente, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il nuovo testo dell'art. 1393 fa, del resto, espresso rinvio all'art. 55 *ter* d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disposizione introdotta con d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e chiaramente dettata dall'esigenza di garantire un tempestivo ed efficace intervento disciplinare, considerati i tempi lunghi di definizione dei procedimenti penali.

L'articolata disciplina delineata dall'art. 55 *ter* non esclude, tuttavia, che l'ufficio competente possa disporre la sospensione del procedimento disciplinare, nel caso di "*particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente*" ovvero di assenza di "*elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione*", ma circoscrive l'ambito di tale potere alle sole infrazioni definite "*di maggiore gravità*", facendo salva, in ogni caso, la "*possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente*". Non è, invece, ammessa la sospensione nell'ipotesi di "*infrazioni di minore gravità*".

Considerati, in ogni caso, gli imprescindibili effetti del giudicato penale, secondo quanto stabilito dall'art. 653 c.p.p., si prevede, inoltre, che, concluso il procedimento penale con sentenza irrevocabile, possano o debbano essere attivati, a seconda che si tratti di pronuncia assolutoria o di condanna, meccanismi che consentano l'adeguamento delle determinazioni conclusive del procedimento disciplinare già definito.

Così diversamente regolati i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, si deve osservare che certamente darà luogo a molteplici dubbi interpretativi la distinzione tra "*infrazioni di minore gravità*", che, peraltro, comportano per l'autorità competente un obbligo di prosecuzione e di conclusione del procedimento disciplinare, anche in pendenza di

procedimenti penali, e “*infrazioni di maggiore gravità*”, in relazione alle quali, invece, è possibile valutare la sussistenza dei presupposti per una sospensione del procedimento.

Infatti, nonostante l’art. 55 *ter* d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 faccia espresso richiamo all’art. 55 *bis* e, in tal modo, individui, quali siano da considerarsi gli illeciti disciplinari di minore gravità (e cioè le infrazioni “*per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni*”), definendo in via residuale le infrazioni più gravi, appare evidente che tale disposizione si riferisce ad una tipologia di sanzioni, previste in generale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che non trovano esatta corrispondenza nella normativa dettata per il personale militare, con conseguente inadeguatezza dei parametri indicati.

D’altra parte, la riconducibilità delle singole condotte all’una o all’altra categoria sulla base del trattamento sanzionatorio ipotizzato, in ogni caso, potrà non risultare agevole, in concreto, presupponendo una univoca ricostruzione del fatto e un suo corretto inquadramento, ai fini della individuazione delle sanzioni disciplinari applicabili. Ne consegue che l’individuazione dei presupposti che legittimano l’esercizio del potere di disporre o meno la sospensione di un procedimento disciplinare, in pendenza di un giudizio penale, darà luogo ad incertezze non facilmente superabili, in assenza di puntuali e adeguati canoni ermeneutici.

È, pertanto, auspicabile un intervento legislativo che possa fare chiarezza al riguardo, intervento che risulta, peraltro, essere

stato già previsto nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.244*", in attuazione dell'impegno assunto dal Governo a seguito dell'approvazione in Senato dell'ordine del giorno n. G/1577-B/13/1.

Non possono, invece, sorgere perplessità per i Comandanti di Corpo quanto all'esercizio dei poteri loro attribuiti dall'art. 260 c.p.m.p.

D'altra parte, il nuovo testo dell'art. 1393, nel prevedere l'obbligo di proseguire e concludere il procedimento disciplinare per le infrazioni di minore gravità, non viene in alcun modo a interferire con la decisione rimessa alla discrezionalità del Comandante di Corpo di richiedere o meno che si proceda anche penalmente per quei fatti che integrano, nel contempo, un reato militare sanzionato con pena non superiore nel massimo a sei mesi di reclusione militare. Non sussiste, infatti, un principio generale di alternatività tra l'azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale per il medesimo fatto, al di fuori di quanto previsto, limitatamente alla consegna di rigore, dall'art. 1362, comma settimo, d. lgs. n. 66/2010, secondo cui tale sanzione può essere applicata ai fatti costituenti reato, per i quali il Comandante di Corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p. (Cass., Sez. I, sentenza n. 43467 del 9.7.2013).

#### **4.d. Modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica**

**amministrazione: l. 27 maggio 2015, n. 69.**

La legge n. 69 del 2015 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione: tali modifiche in particolare concernono la fattispecie di peculato di cui all'art. 314, primo comma, c.p., fattispecie corrispondente a quella di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p.

Si prevede così, per il delitto di peculato:

- l'aumento del massimo della pena edittale da dieci anni a dieci anni e sei mesi;
- la previsione secondo cui la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa;
- l'introduzione dell'art. 322-quater c.p. secondo cui con la sentenza di condanna è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale a titolo di riparazione in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene;
- la modifica dell'art. 444 c.p.p., nel senso che l'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Tutte queste modifiche normative non possono applicarsi al delitto di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p., non essendo ovviamente possibile una analogia *in malam partem* delle disposizioni introdotte dal legislatore ad un reato che, pur presentando elementi costitutivi del tutto corrispondenti, non è espressamente richiamato nella legge.

D'altro canto, anche la nuova pena accessoria della estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del

dipendente di amministrazioni od enti pubblici (art. 32 *quienques* c.p., introdotto dalla legge n. 97/2001, la cui applicazione da parte del giudice ordinario comporta anche la perdita dello stato di militare ai sensi dell'art. 622 cod. ord. mil.) non è stata ritenuta applicabile per i reati militari, dal momento che sono specificamente elencati i delitti per i quali ne è prevista l'applicazione, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. Fra i suddetti delitti è compreso il peculato, ex art. 314, primo comma, ma, nonostante la irragionevolezza di una differenza di trattamento (che il legislatore dovrebbe quindi risolvere con una modifica normativa), appare senz'altro da escludere che per il peculato militare possa essere applicata tale pena accessoria.

La suddetta legge n. 97/2001 ha anche previsto, agli artt. 3 e 4, per alcuni delitti specificamente indicati, nuove misure (di carattere amministrativo-disciplinare) nei confronti dei pubblici dipendenti: il trasferimento, che consegue al rinvio a giudizio, e la sospensione dal servizio, che consegue alla condanna anche non definitiva. Tali misure amministrative non sono state ritenute applicabili per i reati militari, tranne che per il reato di cui all'art. 3 l. 1383/1941 (peculato del militare della Guardia di finanza) che è espressamente richiamato. Anche in questo caso, come con riguardo alla pena accessoria della estinzione del rapporto di lavoro o impiego, l'inapplicabilità delle misure indicate rispetto ai militari imputati di reati militari (misure che invece trovano applicazione per fatti del tutto corrispondenti ma costituenti reato comune) realizza una disparità di trattamento, *in bonam partem*, a favore dei

militari, che spetta al legislatore eliminare.

Nei confronti dei militari possono peraltro essere adottate, a seguito di inchiesta formale, la sanzione disciplinare di stato della sospensione disciplinare dall'impiego, prevista dall'art. 1357 cod. ord. mil., nonché le misure della sospensione dall'impiego e della sospensione precauzionale dall'impiego, obbligatoria o facoltativa (che può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato di un reato da cui può derivare la perdita del grado), previste dagli artt. 914 ss. cod. ord. mil.: si tratta però di provvedimenti del tutto diversi da quelli previsti dagli artt. 3 e 4 della legge sopra citata.

Gli artt. 322-*ter* e 640-*quater* c.p. (introdotti dall'art. 3 della l. 29 settembre 2000, n. 300) hanno poi previsto (introducendo per i reati che offendono la pubblica amministrazione la confisca per equivalente, o di valore) che, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli artt. da 314 a 320, nonché per i delitti di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* c.p., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero, quando essa non possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo. L'art. 335-*bis* c.p. (introdotto dall'art. 6 della l. 27 marzo 2001, n. 97) aggiunge che, salvo quanto previsto dall'art. 322-*ter*, nel caso di condanna per uno dei delitti compresi nello stesso capo (artt. da 314 a 335), è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'art. 240, primo comma, c.p.

Già in sede dottrinale era stato rilevato come l'espressa indicazione, da parte delle suddette norme, di specifiche fattispecie

criminose comuni, sembrava escludere l'applicabilità delle stesse disposizioni, in materia di confisca, per i reati contro l'amministrazione militare contenuti nel codice penale militare di pace (art. 215 ss.), nonché per il reato proprio del militare della Guardia di finanza di cui all'art. 3 della l. 9 ottobre 1941, n. 1383, nonostante la palese esigenza di uniformità di trattamento fra i reati previsti dalla legge penale militare e le fattispecie perfettamente corrispondenti contenute nel codice penale (anche con riguardo alla truffa a danno della amministrazione militare – art. 234, comma 2, c.p.m.p. – che presenta caratteri del tutto corrispondenti al reato di cui all'art. 640, comma 2).

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione (sez. I, 13 maggio 2009, Troso), concernente un ricorso dell'imputato nei confronti di una sentenza del giudice militare di condanna per il reato di peculato militare, con cui era stata disposta la confisca di beni costituenti “profitto” del reato. La Corte di cassazione ha affermato che tale disciplina non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto di natura speciale e, pertanto, di stretta interpretazione, di guisa che, non contemplando essa tra i reati per i quali risulta essere introdotta nel sistema, il reato di cui all'art. 215 c.p.m.p. (peculato militare) non può trovare, nella fattispecie, applicazione. Appare quindi da escludere la possibilità di una interpretazione adeguatrice *in malam partem*.

In tema di confisca le divergenze sussistenti con riguardo ai reati militari rispetto alla attuale normativa comune concernono quindi principalmente:

la facoltatività della confisca del profitto, per i reati di

peculato militare e di truffa a danno della amministrazione militare; confisca invece obbligatoria per le corrispondenti fattispecie comuni;

la inapplicabilità, per gli stessi reati, delle norme in tema di confisca per equivalente;

l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 321 bis c.p.p. che impone, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il sequestro preventivo dei beni di cui è consentita la confisca;

inapplicabile va ritenuta per i reati militari anche la confisca prevista dall'art. 12 sexies, comma 1, della l. n. 306 del 1992 (inserito dalla l. n. 501 del 1994). Anche in questo caso, infatti, il richiamo a specifiche fattispecie comuni, impedisce l'applicazione ai corrispondenti reati militari di peculato militare e di ricettazione (art. 215 e 237 c.p.m.p.)

In conclusione, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in ogni caso di modifica della normativa comune si è ignorata l'esistenza di reati militari contro l'amministrazione militare (tranne, in qualche caso, del reato del militare della Guardia di Finanza di cui all'art. 3 l. n. 1383/1941) e si è quindi ormai consolidato e via via rafforzato un trattamento di favore per il militare: d'altro canto, pur essendo stati superati gli orientamenti radicalmente negativi in ordine alla proposizione di questioni di costituzionalità relative a norme penali di favore, molto problematica si presenta l'eventualità di interventi *in malam partem* da parte della Corte costituzionale.

E' al riguardo singolare constatare che, mentre

nell'immaginario collettivo i Tribunali militari si caratterizzano per severità ed esemplarità delle decisioni, nella realtà la legge penale militare, soprattutto in tema di reati contro la pubblica amministrazione, contiene una disciplina ampiamente derogatoria, ma soltanto in senso favorevole all'imputato militare.

## **5. L'attività giudiziaria nel 2015.**

### **5.a. Reati contro l'amministrazione militare:**

#### **5.a.1. Procedimenti per truffa in danno dell'Amministrazione militare aventi ad oggetto il trattamento forfettario di missione**

Con riguardo ai procedimenti per truffa in danno dell'Amministrazione militare trattati dalla Corte, meritano un cenno i giudizi nei quali sono state vagliate le condotte di militari, che, secondo l'assunto accusatorio, avevano indicato, nei fogli di viaggio, orari non veritieri di inizio e termine dei servizi effettuati in regime di trattamento forfettario di missione, conseguendo, in tal modo, la percezione di una indennità in misura superiore a quella cui avrebbero avuto diritto, con conseguente danno per l'Amministrazione.

Com'è noto, la normativa vigente prevede la possibilità di riconoscere al personale militare comandato a svolgere attività in località diversa dalla sede di servizio o il trattamento ordinario di missione, comprensivo di una indennità liquidata su base oraria, oltre al rimborso delle spese di vitto e di pernottamento, ovvero, su richiesta dell'interessato, che può essere autorizzata se ritenuta più vantaggiosa per l'Amministrazione, la corresponsione di una

somma, a titolo di rimborso spese, determinata in misura forfettaria in relazione alla durata del servizio, fermo restando, in ogni caso, il ristoro delle spese di viaggio.

Considerata, dunque, la rilevanza, per entrambe le tipologie di trattamento economico, della effettiva durata dell'attività prestata fuori dalla sede di servizio, risultano, in ogni caso, determinanti, ai fini della liquidazione, i dati riportati nel foglio di viaggio e, in particolare, le annotazioni effettuate dall'interessato in relazione agli estremi temporali di svolgimento della missione.

Per tale ragione, come già riscontrato in numerosi procedimenti penali definiti con pronuncia di condanna divenuta irrevocabile, la realizzazione da parte del militare di una condotta fraudolenta, consistente in attestazioni non veritiere nei fogli di viaggio relative agli orari di inizio e termine della missione, al fine di far risultare una maggiore durata del servizio prestato, comporta, di norma, un indebito vantaggio per l'interessato e un conseguente pregiudizio economico per l'Amministrazione militare.

A diverse conclusioni è, tuttavia, pervenuta la Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, sentenze n. 39544 e n. 39545 del 13.6.2014; Cass., Sez. I, sentenze n. 33901 e n. 45354 del 23.6.2015) nell'ambito di due procedimenti, nei quali era stato contestato il reato continuato di truffa in relazione a casi in cui i militari avevano optato per il trattamento forfetario di missione.

In tali giudizi, la Suprema Corte ha affermato che la sussistenza di un danno per l'Amministrazione militare non può considerarsi dimostrata esclusivamente sulla base della comprovata falsità delle attestazioni riportate nel foglio di viaggio e della

conseguente liquidazione di una indennità forfetaria maggiorata rispetto a quella dovuta. Si è, infatti affermato, nelle citate pronunce di legittimità, che è, in ogni caso, necessario, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta integrazione di tale elemento costitutivo della fattispecie, che sia effettuato un raffronto tra quanto, in concreto, liquidato al militare e l'ammontare "*degli emolumenti spettantigli, qualora egli, com'era suo diritto, avesse optato per l'indennità ordinaria con liquidazione su base oraria e rimborso delle spese vive di vitto e alloggio*", in modo tale da verificare la maggiore o minore economicità per l'Amministrazione della soluzione prescelta dall'imputato. Viene, dunque, considerata dirimente, ai fini dell'esclusione della sussistenza di un pregiudizio economico, la circostanza che la scelta dell'indennità forfetaria, sulla base di un calcolo meramente teorico (effettuato in assenza di ricevute per pernotti e pasti), si sia rivelata, comunque, più vantaggiosa per l'Amministrazione rispetto al trattamento ordinario di missione.

Invero, considerato che la richiesta avanzata dall'interessato di fruire della indennità forfetaria può essere autorizzata soltanto ove sia valutata, *a priori*, economicamente più conveniente dalla stessa Amministrazione militare, il raffronto nei termini indicati dalle decisioni sopra richiamate condurrebbe, pressoché in tutti i casi, all'accertamento di una non ricorrenza del danno necessario ai fini dell'integrazione del reato di truffa.

Pertanto, qualora tale orientamento della giurisprudenza di legittimità dovesse essere ulteriormente confermato, il reato previsto dall'art. 234, comma secondo, c.p.m.p. non sarebbe

sostanzialmente più ipotizzabile, se non in rare ipotesi, laddove il militare abbia optato per il trattamento forfettario di missione, anche nel caso di accertata falsità delle annotazioni riportate sul foglio di viaggio in ordine alla durata della missione.

In realtà, al momento, l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato non risulta consolidato e, anzi, si pone in netto contrasto con precedenti pronunce, emesse dalla Suprema Corte in casi del tutto analoghi, nelle quali si è affermato che proprio la natura e il meccanismo di rimborso dell'indennità forfettaria – la cui liquidazione è parametrata alla durata della missione – necessitano di una puntuale indicazione, posta a carico del militare, degli orari di inizio e termine del servizio nel documento certificativo rappresentato dal foglio di viaggio e che, ai fini della valutazione dell'avvenuta integrazione del pregiudizio economico per l'Amministrazione militare, non può effettuarsi alcun raffronto tra quanto liquidato e quanto sarebbe stato erogato sulla base del trattamento ordinario di missione, in quanto ciò comporterebbe un calcolo fondato su *“una prospettazione del tutto congetturale, basata su presupposti di fatto indimostrati e impossibili da verificare...”* (Cass., Sez. I, sentenza n. 7637 del 15.10.2014).

### **5.a.2. Rapporto fra peculato militare e peculato d'uso.**

Nel corso del 2015 è stato dichiarato in alcuni casi il difetto

di giurisdizione del giudice militare a seguito della riqualificazione del fatto, contestato come peculato militare, quale peculato d'uso, ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p..

In particolare alla declaratoria di difetto di giurisdizione è pervenuta la Corte militare di appello in un caso in cui si è ritenuto che il fatto di appropriazione di una piccola unità navale, al solo scopo di farne uso momentaneo e con immediata restituzione dopo l'uso momentaneo, integra esclusivamente il reato di peculato d'uso (art. 314, comma 2, c.p.), reato comune, in ordine al quale va rilevato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare.

La Corte di cassazione ha preso più volte in esame (anche con riguardo al rapporto fra il reato di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p. ed il reato di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma 2, c.p.) la questione circa la qualificazione giuridica dei fatti di appropriazione, per farne uso privato, di autoveicoli od altri mezzi di trasporto appartenenti alla pubblica amministrazione ed ha affermato che può ravvisarsi, insieme al peculato d'uso per l'utilizzo del mezzo (ed all'eventuale abuso di ufficio per l'utilizzo del personale) anche il reato di peculato, o peculato militare, in relazione all'appropriazione e consumo di carburante.

In particolare, nella sentenza della Corte di cassazione n. 41088/14, dep. il 3.10.2014, è stato affermato che la appropriazione relativa al carburante, erogato dall'amministrazione, consumato durante la sua utilizzazione per il funzionamento dei veicoli e come tale non restituibile, ha integrato, nel rilievo conclusivo della decisione impugnata, il reato di peculato militare ai sensi dell'art. 215 c.p.m.p.,

La Corte di cassazione ha peraltro precisato che, nel caso in cui il danno per il carburante sia modesto ed assorbito nel fatto di appropriazione del mezzo per farne un uso esclusivamente momentaneo, debba essere ravvisato il solo reato di peculato d'uso (cfr. sez. 6, Sentenza n. 14040 del 2015, secondo cui è evidente che l'illegittimo consumo del carburante e dell'olio, come pure l'usura del mezzo derivante dal suo ripetuto e non occasionale utilizzo, non rilevano autonomamente, ma concorrono a determinare l'entità del danno patrimoniale che la condotta delittuosa cagiona all'ente in conseguenza dell'illegittimo trasferimento della spesa sull'impiego scorretto dei beni in dotazione).

La Corte di cassazione ha ribadito peraltro di recente un indirizzo rigoroso in ordine alla applicabilità del reato di peculato e non di peculato d'uso (cfr. ad es. sez. VI, n. 18465/15), in relazione a fattispecie di uso personale ripetuto dell'autovettura di servizio e di "cospicuo" consumo di carburante.

La Corte militare di appello ha ritenuto, sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, che la appropriazione momentanea di un mezzo di trasporto della amministrazione per uso personale possa essere qualificata in termini di (solo) peculato d'uso, quando la quantità di carburante di cui si contesti il consumo sia particolarmente tenue, così da non poter acquisire autonoma rilevanza rispetto all'appropriazione momentanea del mezzo e poter essere considerata del tutto strumentale ed assorbita nella fattispecie di cui all'art. 314, comma 2, c.p. (nella specie è stato quindi affermato che, mentre la contestazione originaria del danno in 77,00 euro, connessa al

consumo di carburante, era stata qualificata come autonomamente rilevante da parte del G.U.P., quale peculato ai sensi dell'art. 215 c.p.m.p., la più corretta quantificazione del danno in euro 16.76 fa ritenere certo il carattere ancillare del consumo di carburante rispetto alla appropriazione della unità navale per un solo uso momentaneo, peraltro breve ed occasionale, con conseguente qualificazione del fatto come peculato d'uso ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p. e declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, declaratoria di nullità della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al competente Procuratore della Repubblica).

L'importanza di una corretta ed attenta valutazione dei rapporti fra peculato e peculato d'uso è peraltro attualmente accentuata dalla circostanza che solo per il peculato d'uso e non per il peculato o peculato militare (in ragione della prevista pena edittale) è possibile l'applicazione della nuova causa di non punibilità, introdotta dall'art. 1 del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, correlata alla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).

### **5.a.3. Collusione del militare della guardia di finanza e violazione di legge finanziaria costituente delitto.**

Nel corso dell'anno 2015 si è avuto modo di soffermarsi su particolari questioni concernenti i reati di cui all'articolo 3 della legge n. 1383 del 1941, le quali, astraendo dalla specificità delle concrete fattispecie, possono così riassumersi:

- a) se il reato di collusione con estranei per frodare la finanza si configuri anche nel caso in cui l'accordo tra il finanziere e

l'estraneo non sia preordinato alla illegittima tutela di interessi dell'estraneo ma solo ed esclusivamente a quelli del finanziere (si pensi, a titolo di esempio, al finanziere che chieda una prestazione lavorativa ad un artigiano e si metta d'accordo per non fatturare o fatturare solo in parte la prestazione ricevuta). La questione che si è posta concerne l'oggettività giuridica del reato di collusione, allo scopo di comprendere se tale reato sia correlato alla attività istituzionale del finanziere, di prevenzione e repressione degli altrui illeciti finanziari, con la conseguenza che la collusione si delinea solo allorquando il finanziere, in violazione dei suoi obblighi istituzionali, si mette al servizio del fraudolento interesse dell'estraneo; oppure se tale grave reato sia da collegare ad ogni e qualsiasi ipotesi in cui il finanziere, in accordo con un estraneo, miri ad un obiettivo, anche esclusivamente personale, di indebita sottrazione ai propri obblighi fiscali;

- b) se e quale rilevanza abbiano, nel contesto dello speciale reato militare di violazione di legge finanziaria costituente delitto, le soglie di punibilità espressamente previste per i delitti finanziari e tributari comuni e che formano il nucleo essenziale di quello militare; e quale rilevanza abbiano le cause di estinzione del reato o della punibilità (sanatorie e condoni vari), previste espressamente con riguardo ai delitti comuni che, in quanto commessi da finanzieri, configurano lo speciale reato in esame.

Nei casi esaminati è stato ritenuto che le soglie di punibilità costituissero componenti essenziali dei delitti comuni, e non cause di esclusione della pena, e di conseguenza è stata esclusa la configurabilità dello speciale reato del finanziere tutte le volte che l'illecito fiscale fosse rimasto, per gli importi evasi, al di sotto del limite della rilevanza penale.

Quanto alle varie cause di estinzione dei delitti finanziari e

tributari comuni, si è ritenuto che esse non rilevino rispetto al diverso reato militare di violazione di leggi finanziari, dotato di plurima oggettività giuridica in quanto offensivo, oltre che degli interessi erariali, dei fondamentali beni del servizio e della disciplina militare.

Infine si è posta la questione, in ragione delle varie modifiche normative che hanno riguardato i reati di corruzione, induzione indebita e concussione, se ai fini della valutazione circa i presupposti per la connessione di procedimenti (tra la collusione ed i corrispondenti reati comuni) debba aversi riguardo, ai fini della declinatoria di difetto di giurisdizione, al contenuto delle norme incriminatrici al momento in cui si pone la questione della connessione oppure alle norme in vigore al momento del fatto e destinate, per il principio di irretroattività delle modifiche in *peius*, ad essere applicate al concreto fatto storico.

Nella vicenda presa in esame, la questione è stata risolta nel secondo degli indicati sensi, circoscrivendo la valutazione di minore o maggiore gravità del connesso reato comune alla norma incriminatrice comune concretamente applicabile e non a quella, sopravvenuta e connotata da maggiore gravità, dopo la commissione del fatto ed in vigore al momento in cui è stata posta la questione sulla competenza per connessione.

#### **5.b. Reati militari contro la persona e condizione di procedibilità della richiesta di procedimento.**

E' noto come da tempo la magistratura miliare segnali la

necessità di adattare ed integrare la disciplina dei rapporti tra reati militari e la condizione di procedibilità della richiesta di procedimento. Ed è altresì noto come tale necessità si ponga soprattutto in relazione ai reati di ingiuria, diffamazione, minaccia, percosse e lesioni personali, la cui formula strutturale prescinde del tutto dalla attinenza dei fatti a cause di servizio e disciplina militare e contempla condotte che sovente hanno una connotazione esclusivamente privata.

La segnalata esigenza appare avere assunto una particolare urgenza in questi ultimi tempi, in correlazione al delinarsi di stabili rapporti di coppia tra militari e all'insorgere di conflitti che trovano la loro origine ed espressione in eventi e fatti in alcun modo dissimili da quelli che connotano ogni stabile comunione di vita tra due persone. Sicché accade, anche per il contesto di commissione dei fatti di reato, che i comandanti di Corpo debbano assumere le loro determinazioni ai sensi dell'articolo 260 del codice penale militare di pace in relazione a fatti in cui si è espressa la conflittualità dei rapporti interpersonali, con l'essenziale ricorso ad uno strumento che, una volta attivato nel senso del procedimento penale, è irretrattabile, a differenza della querela, e non consente di tenere in alcun conto l'eventuale successiva risoluzione del conflitto fra i militari interessati.

Al fine di rimediare a tale anomalie, occorrerebbe introdurre nel sistema penale militare, per i reati contro la persona, la condizione di procedibilità della querela, come già prospettato in alcuni progetti di riforma dei codici penali militari; ovvero occorrerebbe una revisione delle specifiche fattispecie

incriminatrici, in modo da escludere dall'ambito dei reati militari i fatti offensivi esclusivamente di interessi personali e privati.

### **5.c. Reati contro il servizio e la disciplina militare.**

Si pongono con sempre maggiore intensità questioni ricollegabili e dipendenti dalla diversa configurazione assunta dall'obbligo del servizio militare, che tende a modularsi su quello tipico dell'ordinario rapporto di pubblico impiego e genera ambiti in cui non è ben chiara quale sia la normativa applicabile.

Sono sempre più frequenti le ipotesi di assenze dal servizio basate su certificati rilasciati da sanitari privati, che in taluni casi arrivano a coprire assenze della durata di anni.

La concreta esperienza giudiziaria ha evidenziato come non siano ben disciplinati i meccanismi normativi ed amministrativi che consentono di verificare se ed in che misura l'impedimento attestato nei certificati medici sia oggettivamente fondato e configuri l'esimente del giusto motivo di assenza.

Sovente pervengono, inizialmente al reparto ed in seguito nell'ambito del procedimento penale per reati di assenza, certificati in cui è del tutto omessa la diagnosi della malattia riscontrata, sulla premessa che la normativa in tema di tutela della privacy imporrebbe o consentirebbe tali omissioni.

E' evidente che su tali presupposti diviene estremamente difficile verificare se ed in che limiti la patologia costituisca un giusto motivo di assenza. Sicché, anche per l'efficacia determinata da precedenti giurisprudenziali, si vengono a progressivamente consolidare consuetudini in cui ci si limita a prendere atto di quanto

attestato nei certificati medici e si omette ogni sostanziale controllo sull'esistenza di un reale ed oggettivo impedimento a svolgere il servizio militare.

Simile stato di fatto, che incide fortemente sull'efficacia delle norme incriminatrici dei reati di assenza, è altresì agevolato dalla singolare normativa che sembra disciplinare le visite fiscali agli appartenenti alle Forze Armate.

Nell'ambito di procedimenti penali per reati di assenza è capitato di imbattersi in atti con i quali i responsabili delle Unità Sanitarie Locali comunicavano di non poter procedere alle visite mediche di controllo richieste dai Comandi Militari in quanto, si sostiene, a tenore della normativa in vigore (legge 933 del 1978; D. Lgs. n. 112 del 1998) e sulla base di quanto previsto dalle norme attuative ed integrative emanate dalle Regioni, sono escluse dalle competenze ASL le visite di controllo che riguardino gli appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi di Polizia.

Si avverte quindi, ancora una volta, la necessità che si faccia chiarezza in questo delicato settore, nella convinzione che una puntuale regolamentazione degli adempimenti che incombono ai militari assenti per malattia, certificata dai medici di base, e delle conseguenti visite di controllo costituiscano la premessa indispensabile per tutelare coloro che ne siano realmente meritevoli e sanzionare le condotte simulatorie e fraudolente.

La stessa anomalia, fatta di carenza di una chiara regolamentazione, si riscontra anche in un ulteriore e delicato versante dell'attività di servizio militare. Recenti concrete esperienze giudiziarie hanno evidenziato come in talune occasioni

si renda necessario sottoporre un militare in servizio ad accertamenti sanitari per verificarne lo stato di salute psichico, anche in relazione al concreto sospetto di uso di sostanze stupefacenti. E' capitato che alcuni ufficiali medici abbiano sentito il dovere di relazionare al comandante di reparto di avere riscontrato, nel comportamento di determinati militari, i tipici sintomi di disagio psichico e di sottolineare la necessità di puntuali accertamenti sanitari.

L'indubbia peculiarità dell'ordinamento militare e i delicati strumenti con i quali si adempie l'obbligazione militare rendono evidenti le tante buone ragioni a favore della doverosità e tempestività di tali accertamenti sanitari, ovviamente nel rispetto di ogni garanzia per le persone coinvolte e sulla base di *input* attendibili e dotati di obiettivo e giustificato fondamento.

Orbene, l'esperienza ha evidenziato come possa facilmente determinarsi un incaglio, non facilmente eliminabile, nelle ipotesi in cui il militare interessato rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari; oppure non accetti di andare in ospedale militare e manifesti il soggettivo convincimento di essere perfettamente sano.

In difetto dei presupposti per il ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio, di per sé comunque insufficienti a garantire le esigenze di sicurezza e mutuo affidamento che contrassegnano la vita nel consorzio militare, si brancola nel buio, con il rischio che talvolta si ceda all'impulso, certo ispirato dalle migliori intenzioni, di prelevare di forza il militare e condurlo nella struttura sanitaria. Rischi cui è connaturato quello, che sovente dà la stura a procedimenti penali, che il militare dissenziente

percepisca il tutto come un violento attentato ai suoi diritti fondamentali e reagisca con modalità minacciose e violente.

Sarebbe anche in questo caso opportuno intervenire con chiari provvedimenti normativi, che disciplinino il percorso amministrativo da seguire in caso di giustificato e attendibile dubbio sulla salute psichica di un militare e chiaramente prevedano che in caso di rifiuto di sottoporsi a visita medica ed in mancanza del provvedimento medico legale di idoneità, il militare, ferma restando la rilevanza del fatto nei termini di disobbedienza, sia da considerarsi non idoneo al servizio, con tutte le conseguenze amministrative e retributive che tale non idoneità comporta.

#### **5.d. Reato di disobbedienza e procedimenti disciplinari.**

Di recente si assiste a corposi fermenti nell'ambito dell'ordinamento militare, contrassegnati da approcci, anche in forma organizzativa, che tendono a tutelare gli interessi di categoria per il tramite di moduli ed istanze che non trovano puntuale collocazione nel quadro della disciplina e della attuazione degli organismi di rappresentanza militare.

A fronte di tale contesto, del tutto nuovo e senza dubbio meritevole di attenzione, l'esperienza giudiziaria militare ha registrato procedimenti penali per il reato di disobbedienza, contestato con riguardo a comportamenti di soggetti sottoposti a procedimenti disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare e che in tale ambito avevano omissis di sottoscrivere, come prescritto dalla normativa in vigore, atti essenziali ai fini della puntuale instaurazione e definizione del

procedimento disciplinare.

In sostanza viene a riprodursi il medesimo assetto che connota l'obbligo di sottoscrivere per presa visione le note caratteristiche, che per la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ha i connotati di un obbligo attinente al servizio ed alla disciplina e che per tale ragione trova adeguata tutela nella norma incriminatrice del reato di disobbedienza.

Questo è lo stato attuale della normativa e questi sono gli attuali corollari che trovano riscontro nella esperienza giudiziaria militare.

Vale però la pena spendere qualche parola di riflessione "*funditus*", per chiedersi se non sia opportuno che si intervenga con una appropriata disposizione normativa, che equipari alla firma la attestazione da parte del Comandante del rifiuto da parte dell'interessato di apporla e renda tale attestazione sufficiente ai fini della definizione del procedimento amministrativo in un caso e disciplinare nell'altro.

Dal pari si è riscontrato, quasi in singolare reazione a quanto sopra specificato, un patologico incremento del contenzioso legato a esposti per presunte diffamazioni o abusi di ufficio, che costituiscono un fattore di intensa tensione ed improprio condizionamento per coloro che sono chiamati a responsabilità di comando.

Ed in questo delicato campo pesa la limitata giurisdizione della magistratura militare, perché impedisce di valutare la globalità dei fatti e la conseguente pluralità dei procedimenti, alcuni dei quali di competenza della magistratura ordinaria.

Ritorna quindi ancora una volta l'antico ed irragionevole limite che connota la giurisdizione penale militare, che non può occuparsi di fatti che sono correlati alle prerogative di comando e la cui definizione, più di ogni altro, deve essere presidiata da tempestività e puntualità. E riemerge quindi il tante volte sollecitato invito al legislatore ad intervenire, per fare in modo che questa giurisdizione si occupi realmente dei reati militari che offendono interessi militari e smetta di occuparsi di fatti i quali, ancorché posti in essere da militari, sono del tutto estranei a disciplina e servizio.

#### **5.e. Tribunale militare di sorveglianza**

Quanto all'attività del Tribunale militare di sorveglianza è stata in primo luogo segnalata (come caso giudiziario implicante profili giuridici di significativo interesse ) la vicenda relativa ad un militare detenuto, ristretto presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere e già generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza, che aveva formulato un'istanza di affidamento in prova.

Preliminare alla valutazione sulla concedibilità o meno dell'affidamento in prova era l'analisi circa la sussistenza della giurisdizione in capo al Tribunale militare di sorveglianza: al riguardo una parte, sia pur minoritaria, della giurisprudenza ha sostenuto che qualora la pena irrogata dal giudice ordinario in relazione ad un reato "comune", e dunque non militare, sia eseguita in uno stabilimento carcerario militare la giurisdizione deve spettare al tribunale militare di sorveglianza (così Cass., Sez. I, 28 febbraio 1994, confl. in proc. Rossini).

Tale conclusione appare peraltro confliggente con il dettato

dell'art. 103, comma 3, della Costituzione, in base al quale in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate. Nel caso in esame si era invece in presenza di un reato "comune" commesso da un appartenente alle Forze Armate.

Sul punto appare decisiva una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 31 marzo 1995, n. 104) che, dovendo pronunciarsi sul disposto dell'art. 63 c.p.m.p. e sulle problematiche in tema di riparto di giurisdizione derivanti da tale norma, con una decisione di infondatezza " *nei sensi di cui in motivazione*", sottolineò in tale occasione che l'art. 103, comma 3, Cost. è sicuramente applicabile anche al procedimento di sorveglianza, precisando come la sfera di giurisdizione attribuibile al Tribunale militare di sorveglianza non possa risultare più ampia, ma debba coincidere esattamente con quella prevista per gli altri organi della giustizia militare, poiché " *tanto l'attività di cognizione dell'attività giudiziaria militare, quanto quella concernente l'esecuzione delle pene militari rappresentano le componenti essenziali della giurisdizione penale militare unitariamente considerata come un identico sistema i cui limiti esterni sono tracciati dall'art. 103, comma 3*".

Alla luce di tali rilievi, occorre sottolineare che con riferimento alla vicenda in esame appariva carente uno dei requisiti atti a giustificare la giurisdizione militare, e cioè la connotazione della fattispecie criminosa quale reato militare, in quanto l'ufficiale detenuto era stato condannato per il reato comune di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, di cui all'art. 319 c.p.

Mancando uno dei requisiti richiesti dall'art. 103, comma 3, Cost. appariva carente la giurisdizione del Tribunale militare di sorveglianza e la richiesta di affidamento in prova è stata pertanto trasmessa all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Altra tematica coinvolgente la magistratura militare di sorveglianza, che appare meritevole di specifica attenzione, è quella della riabilitazione militare, come è stato segnalato anche nella Relazione dello scorso anno. Nel richiamare quanto già allora posto in evidenza, va ribadito che, per ottenere la riabilitazione militare, occorre la previa riabilitazione "comune", concessa pertanto dall'Autorità giudiziaria ordinaria. Non essendo possibile adottare una interpretazione volta a ritenere superfluo questo duplice passaggio (inutilmente defatigante e dispendioso per i militari interessati) non si può, *"de iure condendo"*, che riproporre la modifica dell'art. 412 c.p.m.p., con l'attribuzione alla magistratura militare di sorveglianza della competenza a pronunciare in ordine alle richieste di riabilitazione militare, relative a condanne emesse dai Tribunali militari, concernenti solo effetti penali militari e pene militari accessorie, senza il previo vaglio dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Va poi ricordato che il legislatore non è intervenuto per risolvere una serie di problematiche, che continuano ad affliggere l'ordinamento penitenziario militare, pur successivamente all'emanazione del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). Ad esempio, il predetto decreto legislativo ha riproposto, in virtù dell'art. 78, l'obsoleta differenziazione tra gli stabilimenti militari di pena, distinguendo i

“carceri giudiziari militari”, ove andrebbero custoditi soltanto i militari detenuti in attesa di giudizio, ed i “reclusori militari”, preposti ad ospitare i militari in espiazione di pena. Tale distinzione contrasta palesemente con l’attuale situazione strutturale, che vede operante un unico stabilimento militare di pena, a Santa Maria Capua Vetere.

A tutt’oggi inoltre non risulta ancora chiarito quale debba essere la retribuzione alla quale hanno diritto i militari detenuti. Infatti l’art. 85, 2° comma, del d.lgs. n. 66 del 2010 si limita ad affermare che ai detenuti militari compete una retribuzione” *nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Difesa di cui all’art. 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze*”. L’art. 77, a sua volta, al comma 2, lett. D), impone al Ministro della difesa di regolamentare, con proprio decreto, *“l’importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro”*. Tale decreto non è ancora stato emanato, e pertanto, di fatto, in materia finora tutto è rimasto “sulla carta”.

Analoghe considerazioni possono essere sviluppate per quanto concerne la raccolta dei profili del DNA. L’art. 9 della l. n. 85 del 2009 stabilisce che, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale, debbano essere sottoposti al prelievo dei campioni biologici gli individui ai quali sia stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere ed i soggetti detenuti a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; dovrebbe essere dunque irrilevante, al riguardo, che essi siano “civili” o militari, e che siano ristretti in uno stabilimento

carcerario “ordinario” o “militare”. Purtroppo l’assenza di specifiche disposizioni concernenti l’ordinamento penitenziario militare rende di fatto impossibile estendere la l. n. 85 del 2009 ai militari ristretti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. In particolare va sottolineato che l’art. 9, comma 4, della predetta l. n. 85 stabilisce che il prelievo dei campioni biologici, e più precisamente il prelievo di campioni di mucosa del cavo orale, debba essere effettuato *“a cura del personale specificatamente addestrato delle Forze di Polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria”*. Tuttavia nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria militare il personale militare “vigilatore”, pur svolgendo, di fatto, gli stessi compiti della polizia penitenziaria non ha le stesse qualifiche e non può vantare lo “status” degli appartenenti alle Forze di polizia. Sarebbe sufficiente, per superare l’*impasse*, un minimo impegno da parte del legislatore, diretto ad individuare le figure professionali, all’interno dell’amministrazione penitenziaria militare, che possano effettuare le attività di prelievo; verrebbero così eliminati i dubbi derivanti dall’attuale mancanza di personale militare legittimato al compimento di simili operazioni. A tali soggetti competerebbe altresì, in aderenza al disposto del 6° comma dell’art. 9 l. n. 85 del 2009, il compito di inviare al laboratorio centrale i campioni così prelevati.

Infine, un’ultima osservazione, concernente un lato a dir poco paradossale.

Sono a tutti note le criticità derivanti dal sovraffollamento di detenuti presso gli istituti penitenziari “ordinari”.

E’ forse meno noto l’elevatissimo standard delle condizioni

di detenzione presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, struttura considerata giustamente di assoluta eccellenza dal punto di vista delle condizioni sanitarie, infrastrutturali, e per l'elevato livello tecnologico.

Detta struttura ospita in media un centinaio di detenuti, per lo più a seguito di condanne inflitte dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Ebbene, nell'estate del 2015 gli organi di stampa hanno segnalato l'esistenza di progetti tendenti alla chiusura di tale struttura d'eccellenza, vero fiore all'occhiello dell'ordinamento penitenziario italiano. E' quasi incredibile che si proponga la soppressione di quella che viene additata come un esempio di struttura detentiva: la circostanza che tale struttura venga attualmente utilizzata prevalentemente in relazione a militari, o appartenenti alle forze dell'ordine, imputati o condannati per reati comuni, non rende certamente meno utile il suo mantenimento ai fini della salvaguardia di importanti interessi pubblici.

## **5.f. Altre questioni attinenti alla attività giudiziaria.**

### **5.f.1. Conflitto di giurisdizione.**

La Corte militare di appello ha sollevato conflitto positivo di giurisdizione (la cui risoluzione risulta rimessa alle Sezioni Unite dalla I Sezione della Corte di cassazione, all'udienza del 25 gennaio 2016) in un procedimento in cui un militare era stato condannato in primo grado, in relazione allo stesso fatto storico, dal giudice militare, per il reato di minaccia ad un inferiore per

costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.) e, dal giudice ordinario, per i reati di istigazione di militari a disobbedire alle leggi e minaccia a pubblico ufficiale (artt. 266 e 336 c.p.).

Questa Corte ha ritenuto che la vicenda non possa trovare soluzione nell'ambito dell'istituto del concorso formale di reati, con conseguente applicazione dell'art. 13, comma 2, c.p.p., che determina la competenza per connessione del giudice ordinario quando il reato comune sia più grave di quello militare. Aderendo al più recente orientamento della Corte di cassazione, nel senso di evitare che un fatto carico di un unico significato lesivo possa comportare l'assoggettamento ad una duplice sanzione e di attribuire autonoma e prevalente rilevanza agli interessi protetti dall'ordinamento penale militare, anche nel caso in cui siano ravvisabili profili di specialità bilaterale, si è ritenuto che il disvalore della condotta ascritta nel caso di specie all'imputato esaurisca la propria valenza offensiva nella lesione di interessi la cui tutela è affidata alla giurisdizione speciale.

### **5.f.2.Recenti modifiche normative in relazione alla messa alla prova.**

In seguito alla entrata in vigore della disciplina sulla messa in prova (l. 28 aprile 2014, n. 67), presso il Tribunale militare di Verona è stata affrontata la questione concernente i rapporti tra il procedimento di messa alla prova e la costituzione di parte civile.

In particolare è stato affrontato il problema se sia o no ammissibile, analogamente a quanto previsto per il caso del

patteggiamento, che con la sentenza che definisce il procedimento, e che attesta la estinzione del reato, l'imputato venga condannato a rifondere le spese sostenute dalla persona offesa ritualmente costituitasi parte civile.

E' stato ritenuto che fosse inammissibile ogni statuizione che concerna la costituzione di parte di civile, trattandosi di procedimento concluso con una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato e difettando per tale ragione, allo stesso modo di quanto accade per le ipotesi di estinzione del reato per oblazione, il necessario presupposto per la condanna alla rifusione delle spese sostenute per l'azione civile.

Tale soluzione, ancorché imposta dal lacunoso dato normativo, non è apparsa del tutto soddisfacente, posto che viene sostanzialmente ad essere sacrificata la posizione processuale della persona offesa, che ha esercitato un suo puntuale diritto e che viene privata, all'interno dello specifico procedimento, di qualsiasi forma di ristoro delle spese processuali sostenute.

Inoltre è stato rilevato come il procedimento di messa alla prova, proprio per la essenziale dipendenza dalla predisposizione del programma di trattamento, rischi di dilatare i tempi di definizione dei procedimenti penali militari. Ciò a causa della assenza di percorsi peculiari per i reati militari, che, quanto al programma di trattamento, condividono la stessa disciplina dei reati comuni ed apportano un ulteriore aggravio di competenze ai già onerati uffici di esecuzione penale esterna. E' indubbiamente difficile ovviare a tale inconveniente, che peraltro rischia di incrementare la già sperimentata frattura tra la specificità dei reati

militari e la genericità dei percorsi sanzionatori o di giustizia riparativa. Allo stato va segnalata l'opportunità di un adattamento normativo della messa alla prova ai peculiari reati offensivi di interessi militari, in modo che il percorso di riparazione contempli prestazioni effettivamente correlate alla natura degli interessi dedotti nella prospettazione accusatoria ed il programma di trattamento trovi forme e modalità di predisposizione coerenti con la specifica natura dei reati militari (così come del resto previsto in tema di affidamento in prova del condannato militare).

### **5.f.3. Sospensione della pena concessa per la seconda volta e obblighi del condannato.**

Capita non di rado che una sentenza di condanna riguardi militari che abbiano già fruito di una prima sospensione condizionale della pena, in un contesto processuale in cui non appare ravvisabile il nesso della continuazione con il reato oggetto della pregressa condanna.

Per tali ipotesi, quindi, deve trovare applicazione la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 165 C.p., per la quale la sospensione condizionale *“deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente”*.

Il “comma precedente”, a sua volta, prevede le specifiche condizioni cui subordinare il predetto beneficio e le individua nelle seguenti: adempimento dell'obbligo delle restituzioni; pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno; pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno;

eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato; prestazione, se il condannato non si oppone, di attività non retribuita a favore della collettività.

Astraendo dalla ipotesi in cui vi siano beni da restituire o danni da risarcire, si è posta la questione se sia ancora in vigore la condizione della pubblicazione della sentenza di condanna a spese del condannato e se occorra il previo consenso dell'imputato per poter disporre la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Sono queste, infatti, le condizioni che hanno più frequente modo di trovare astratta applicazione nell'ambito dei reati militari, spesso offensivi dei beni della disciplina e del servizio e rispetto ai quali non vi sono parti civili né oggetti da restituire.

La prima questione (pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di riparazione del danno) si pone in quanto la fondamentale norma di cui all'articolo 543 del codice di procedura penale prevede che la pubblicazione della sentenza a spese del condannato, ed in giornali indicati dal giudice, avvenga a norma dell'articolo 186 del codice penale. Quest'ultima norma, a sua volta, è comunemente considerata una delle specifiche varianti applicative dell'ultimo comma dell'articolo 36 dello stesso codice; cioè di quella disposizione che, a seguito delle modifiche apportate con la legge n. 111 del 2011, non contempla più la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali ma solo, oltre che per il tramite della affissione in predeterminati comuni, mediante inserimento nel sito *internet* del Ministero della giustizia.

Si tratta quindi di stabilire se, caduta la possibilità di

subordinare la condizionale alla pubblicazione della sentenza nei quotidiani, sia plausibile convertire tale condizione nella pubblicazione di tale sentenza nel sito *internet* del Ministero della Giustizia o/e del Ministero della difesa, con la conseguenza di prevedere se, in che modo e per quali importi tale pubblicazione possa avvenire a spese del condannato.

La questione è di indubbia rilevanza pratica e sarebbe utile la predisposizione di opportune istruzioni sul sito in cui pubblicare la sentenza di condanna e sulla possibilità di addebitarne i costi al condannato.

Per quanto infine concerne la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, deve stabilirsi, specie con riguardo a processi celebrati in assenza dell'imputato, se tale condizione possa essere prescritta dal giudice senza il previo consenso dell'imputato e rinviando alla sua concreta realizzazione la eventuale constatazione del suo dissenso, con conseguente attivazione del procedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Il Tribunale militare di Verona, che ha affrontato la questione, ha ritenuto che questa ultima opzione sia, anche in ragione della nuova disciplina del procedimento di assenza, la più corretta.

## **6. Reati commessi nel corso di missioni militari all'estero**

Dopo quasi quindici anni dalla approvazione di norme che stabilivano l'applicazione del codice penale militare di guerra al personale che partecipava alle missioni in Afghanistan ed Iraq, e

dalla approvazione da parte del Parlamento di ordini del giorno e di norme che auspicavano l'introduzione di una specifica normativa adeguata per la disciplina delle missioni militari all'estero, non è stata superata la fase della elaborazione di progetti che, presentati in Parlamento, non sono stati mai approvati.

Nel frattempo i militari delle Forze armate italiane hanno continuato ad operare all'estero, senza soluzione di continuità, e nei provvedimenti con cui viene di volta in volta prorogata la partecipazione italiana alle missioni internazionali si ribadisce (fin dal 2006) l'applicabilità del codice penale militare di pace, con specifiche previsioni in materia penale (su: giurisdizione e competenza; arresto in flagranza; cause di giustificazione).

Nel 2015 risultano emessi, presso il Tribunale militare di Roma, per fatti commessi all'estero, 1 sentenza dibattimentale, 6 sentenze del G.I.P./G.U.P. e 38 decreti/ordinanze del G.I.P.

Rimane peraltro ancora irrisolta una questione che si era posta immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'art. 165, comma 3, del codice penale militare di guerra (comma inserito dall'art. 2 l. 27 febbraio 2002, n. 15), secondo cui *“in attesa dell’emanazione di una normativa che disciplina organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo”* (Titolo IV del Libro III, - *“Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra”*: art. 165 – 230 c.p.m.g.) *“si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane”*.

Al riguardo, secondo una tesi dottrinale, la citata disposizione non poteva avere altro significato se non quello di determinare l'applicabilità del Titolo IV, Libro III, del codice di

guerra alle missioni per le quali *non* fosse già dichiarato applicabile l'intero codice di guerra. Pertanto, la scelta legislativa del 2006, che ha chiuso la parentesi di applicazione del codice di guerra, non avrebbe potuto determinare l'inapplicabilità di tale titolo di reati, soluzione questa che avrebbe peraltro esposto l'Italia al rilievo di una inadempienza rispetto all'obbligo internazionale di reprimere penalmente le gravi violazioni alle prescrizioni del diritto umanitario bellico (obbligo stabilito sia dalle Convenzioni di Ginevra, sia dallo Statuto della Corte internazionale penale, nel cui Preambolo si ricorda che “*è dovere di ciascuno Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali*”).

Purtroppo sulla questione non ha mai avuto l'occasione di pronunciarsi la Corte di cassazione, né in modo esplicito i giudici militari. Risulta peraltro che, presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari di Roma, sia pendente un procedimento in cui è contestato, con richiesta di archiviazione, un reato previsto nel suddetto Titolo IV c.p.m.g.

Rimane peraltro viva e pressante una esigenza di riforma, in modo da pervenire alla introduzione di una normativa penale stabile che possa essere applicata per le missioni all'estero, senza la necessità di disporre ogni volta l'applicazione del codice di pace ed altre norme con efficacia temporanea: potrà essere a quel punto anche espressamente abrogato l'art. 9 c.p.m.g. (nel testo introdotto dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6), secondo cui, “*fino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in*

*tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate”.*

## **7. Conclusioni: la riforma della legge penale militare e della giurisdizione militare.**

Come indicato in precedenza, la maggiore preoccupazione che va segnalata, in sede di apertura dell'anno giudiziario 2016, concerne la inadeguatezza della legislazione penale militare: anche nel 2015 è stato possibile recepire le modifiche o integrazioni alle norme di parte generale del diritto penale, come quelle che disciplinano l'istituto della particolare tenuità del fatto, ma non le norme espressamente riferite a determinati reati comuni o categorie di reati comuni. In questo caso il principio di specialità esclude l'estensione alle fattispecie di reato militare delle modifiche che hanno interessato le corrispondenti fattispecie comuni (specificamente in tema di reati contro l'amministrazione militare).

Quando si parla di giustizia militare ci viene tuttavia posta, e ci poniamo noi stessi, una riflessione di tipo per così dire esistenziale.

Nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, al prg. 252, si indica che *“il Governo intende proseguire lo scopo di maggiore efficienza del sistema e di razionalizzazione studiando anche la possibilità di forme giuridicamente evolute basate sul principio di unità della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi, in tempo di pace, di organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria”.*

Non si tratta di una proposta nuova: già nel 1992 era stato

approvato da una apposita Commissione di studio un progetto di riforma che prevedeva l'istituzione di sezioni specializzate presso la giurisdizione ordinaria.

Ogni magistrato militare, fin dal momento della sua assunzione in servizio, viene sollecitato a esprimere la propria opinione sul mantenimento o soppressione di una giurisdizione militare speciale. Anche chi scrive, già nel 1984, in una prima pubblicazione dedicata, non molto dopo la nomina a magistrato militare, alla riforma della legge penale militare, aveva avuto modo di sottolineare che: *“l’elaborazione di una serie di chiare indicazioni di politica legislativa trova ostacolo in quella perenne contraddizione che nel sistema penale militare è costituita dal conflitto tra esigenze di armonizzazione con il sistema penale comune ed esigenze di differenziazione”*; *“l’autonomia dell’ordinamento giudiziario militare continua a costituire causa di arretratezza del diritto penale militare, che dovrebbe invece finalmente entrare a far parte integrante dei programmi di riforma riguardanti in generale il diritto penale”*; *“prima di pervenire tuttavia alla conclusione che la crisi di identità della giustizia militare deve risolversi con la sua scomparsa, occorre verificare se sia possibile restituire vitalità agli organi giudiziari militari, potenziandone le funzioni e attribuendogli quindi un ruolo positivo fra le altre istituzioni giudiziarie”*.

Dopo oltre trenta anni, interventi che restituissero vitalità alla giustizia militare non se ne sono visti e nulla è mutato se non in senso peggiorativo: è subentrato quindi e si è rafforzato nel tempo un naturale scetticismo sulla possibilità che il legislatore possa

portare a termine una riforma dei codici penali militari, sia pure limitata agli aspetti essenziali, in tema ad esempio di disciplina dei reati contro l'amministrazione militare e di missioni all'estero (è sconcertante ad esempio che, dopo ventisei anni dalla emanazione della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione del 1990, non sia stato ancora introdotto nella legge penale militare un reato di peculato d'uso).

Si deve quindi concludere che la condizione imprescindibile per la necessaria riforma sostanziale dei codici militari sia la soppressione della giurisdizione militare, con la costituzione di sezioni specializzate presso gli organi della giurisdizione ordinaria ?

Se le istituzioni cui spetta compiere la scelta decideranno così, è ovvio che i magistrati militari, che sono servitori dello Stato e hanno giurato fedeltà della Repubblica, collaboreranno per la attuazione di tale progetto di riforma.

E' giusto però che si indichino le problematiche connesse alle possibili scelte del legislatore.

Se da un lato, per le ragioni prima espresse, non può che essere sottolineata l'inaccettabilità della situazione attuale, di uno stallo che dura da decine di anni, è anche vero che appare mortificante affrontare il problema solo nell'ottica del risparmio di spesa. Purtroppo la alternativa al mantenimento di una organizzazione giudiziaria militare autonoma è una giustizia ordinaria penale che si trova, come abbiamo ascoltato ad esempio nella ultima Relazione del Presidente della Corte di appello di Roma e negli interventi per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

2016, in condizioni drammatiche: un numero di procedimenti pendenti esorbitante, in buona parte già prescritti; carenza di aule; concorsi per il personale che non sono effettuati da venticinque anni; adempimenti essenziali di cancelleria che vengono svolti solo grazie all'intervento di personale stipendiato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; molti procedimenti penali che vengono tenuti fermi dalla Procura della Repubblica per consentire lo svolgimento degli altri da parte del Tribunale .

La costituzione di sezioni specializzate per i reati militari presso i Tribunali ordinari e le Corti di appello (ovvero, in ipotesi, presso i soli tribunali ordinari di Roma, Verona e Napoli e presso la sola Corte di appello di Roma), con il trasferimento agli Uffici giudiziari ordinari degli attuali circa cinquanta magistrati militari, determinerebbe benefici minimi alla efficienza della giustizia penale ordinaria. Sarebbe inoltre necessario un onere organizzativo per la costituzione delle sezioni specializzate, la convocazione degli ufficiali estratti a sorte e una dotazione anche essenziale di mezzi e di personale.

In una situazione della giustizia ordinaria così difficile non mi sento di affermare che gli interessi militari potrebbero trovare una tutela adeguata mediante la soppressione dei tribunali militari. E' poco rilevante al riguardo citare l'esempio dei tanti Stati che non hanno una giustizia militare separata da quella ordinaria: si tratta infatti di Paesi in cui la giustizia penale ordinaria non presenta i gravi problemi, soprattutto con riguardo alla durata dei procedimenti, che ha invece la giustizia penale italiana e che solo parzialmente troverebbero soluzione con la costituzione di sezioni

specializzate.

Credo che in proposito i responsabili istituzionali della Difesa dovrebbero effettuare una riflessione approfondita e far conoscere chiaramente la propria posizione. E' vero che le Forze armate sono oggi una realtà poliedrica (e sono grato all'allora Presidente del COCER, oggi Sottosegretario alla Difesa, per averci sinceramente informato in ordine al malcontento diffuso fra una parte del personale militare, per il fatto che l'esistenza della giurisdizione militare può comportare una valutazione con la lente d'ingrandimento di fatti che nella giurisdizione ordinaria sarebbero considerati di importanza trascurabile e spesso destinati alla prescrizione), ma in questo momento sembra essenziale che anche i Comandi militari rendano noto il proprio orientamento su una alternativa che non può essere tenuta per sempre in sospenso: o si fa a meno di organi speciali di giustizia militare, ovvero li si toglie dalla situazione stagnante in cui si trovano e li si fornisce di strumenti normativi adeguati e moderni.

Sarebbe deludente invece se la parabola della giustizia militare si compisse nella indifferenza e, nella impraticabilità politica di ogni altra soluzione, nella esclusiva considerazione dell'esiguo numero di procedimenti, si trascurasse ancora l'esigenza urgente di riforma della legge penale militare e ci si limitasse a valutare l'ipotesi di ulteriore riduzione del numero dei Tribunali militari, già portati da nove a tre con la legge finanziaria 2008.

Vorrei chiarire che ciò che riterremmo necessaria non sarebbe naturalmente una difesa di ufficio e di cortesia, ma una

presa di posizione netta e sincera sulla ritenuta utilità o non utilità della giurisdizione militare, con la conseguente adozione, nel primo caso, di iniziative concrete per la riforma, almeno negli aspetti essenziali, delle leggi penali militari.

Roma 26.02.2016

Giuseppe MAZZI

## 8. ALLEGATI

TAB. 1

### *Corte Militare di Appello*

#### Sentenze emesse nell'anno 2014

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
125/2014	1/2015	29.09.2014	13.1.2015	106
79/2014	2/2015	26.05.2014	13.1.2015	232
121/2014	3/2015	15.09.2014	13.1.2015	120
119/2014	4/2015	15.09.2014	13.1.2015	120
123/2014	5/2015	18.09.2014	13.1.2015	117
51/2014	6/2015	03.04.2014	14.1.2015	286
109/2014	7/2015	03.09.2014	14.1.2015	133
131/2014	8/2015	13.10.2014	21.1.2015	100
133/2014	9/2015	14.10.2014	21.1.2015	99
129/2014	10/2015	13.10.2014	21.1.2015	100
137/2014	11/2015	10.11.2014	21.1.2015	72
92/2014	12/2015	20.06.2014	21.1.2015	215
101/2014	13/2015	22.07.2014	28.1.2015	190
103/2014	14/2015	24.07.2014	28.1.2015	188
149/2014	15/2015	09.12.2014	4.2.2015	57
127/2014	16/2015	09.10.2014	4.2.2015	118
134/2014	17/2015	15.10.2014	4.2.2015	112
98/2014	18/2015	03.07.2014	4.2.2015	216
147/2014	19/2015	25.11.2014	10.2.2015	77
143/2014	20/2015	18.11.2014	10.2.2015	84
93/2014	21/2015	23.06.2014	11.2.2015	233
106/2014	22/2015	05.08.2014	11.2.2015	190
118/2014	23/2015	10.09.2014	11.2.2015	154
74/2014	24/2015	16.05.2014	11.2.2015	271
153/2014	25/2015	15.12.2014	18.2.2015	65
159/2014	26/2015	16.12.2014	18.2.2015	64
157/2014	27/2015	16.12.2014	18.2.2015	64
91/2014	28/2015	20.06.2014	25.2.2015	250
113/2014	29/2015	03.09.2014	25.2.2015	175
130/2014	30/2015	13.10.2014	25.2.2015	135

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
8/2015	31/2015	12.1.2015	4.3.2015	51
141/2014	32/2015	18.11.2014	4.3.2015	106
120/2014	33/2015	15.09.2014	11.3.2015	177
142/2014	34/2015	18.11.2014	11.3.2015	113
146/2014	35/2015	24.11.2014	11.3.2015	107
148/2014	36/2015	02.12.2014	11.3.2015	99
89/2014	37/2015	18.06.2014	18.3.2015	273
2/2015	38/2015	2.1.2015	24.3.2015	81
77/2014	39/2015	20.05.2014	25.3.2015	309
126/2014	40/2015	29.09.2014	25.3.2015	177
128/2014	41/2015	09.10.2014	25.3.2015	167
132/2014	42/2015	14.10.2014	25.3.2015	162
6/2014	43/2015	20.1.2014	1.4.2015	436
136/2014	44/2015	27.10.2014	15.4.2015	170
135/2014	45/2015	20.10.2014	15.4.2015	177
138/2014	46/2015	14.11.2014	15.4.2015	152
140/2014	47/2015	14.11.2014	15.4.2015	152
110/2014	48/2015	03.09.2014	21.4.2015	230
144/2014	49/2015	18.11.2014	21.4.2015	154
111/2014	50/2015	03.09.2014	21.4.2015	230
20/2015	51/2015	6.2.2015	22.4.2015	75
12/2015	52/2015	29.1.2015	22.4.2015	83
155/2014	53/2015	16.12.2014	22.4.2015	127
139/2014	54/2015	14.11.2014	22.4.2015	159
22/2015	55/2015	11.2.2015	22.4.2015	70
32/2015	56/2015	25.2.2015	6.5.2015	70
18/2015	57/2015	04.02.2015	6.5.2015	91
28/2015	58/2015	18.02.2015	6.5.2015	77
53/2013	59/2015	3.5.2013	12.5.2015	739
95/2014	60/2015	30.06.2014	13.5.2015	317
152/2014	61/2015	15.12.2014	13.5.2015	149
154/2014	62/2015	15.12.2014	13.5.2015	149
156/2014	63/2015	15.12.2014	13.5.2015	149
150/2014	64/2015	11.12.2014	19.5.2015	159
16/2015	65/2015	30.1.2015	20.5.2015	110
4/2015	66/2015	7.1.2015	20.5.2015	133
160/2014	67/2015	23.12.2014	27.5.2015	155
17/2015	68/2015	30.1.2015	27.5.2015	117

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
6/2015	69/2015	15.1.2015	27.5.2015	132
15/2015	70/2015	2.2.2015	27.5.2015	114
38/2015	71/2015	10.3.2015	9.6.2015	91
14/2015	72/2015	29.1.2015	9.6.2015	131
34/2015	73/2015	26.2.2015	9.6.2015	103
161/2014	74/2015	31.12.2014	9.6.2015	160
26/2015	75/2015	18.2.2015	9.6.2015	111
11/2015	76/2015	20.1.2015	10.06.2015	141
5/2015	77/2015	15.1.2015	10.06.2015	151
30/2015	78/2015	25.2.2015	17.06.2015	112
42/2015	79/2015	18.3.2015	17.06.2015	91
44/2015	80/2015	19.3.2015	17.06.2015	90
1/2015	81/2015	2.1.2015	24.6.2015	173
68/2014	82/2015	7.5.2014	25.6.2015	414
10/2015	83/2015	19.1.2015	7.7.2015	169
52/2015	84/2015	9.4.2015	7.7.2015	89
48/2015	85/2015	30.3.2015	7.7.2015	99
80/2015	86/2015	31.3.2015	7.7.2015	98
13/2015	87/2015	29.1.2015	8.7.2015	160
21/2015	88/2015	10.2.2015	8.7.2015	148
3/2015	89/2015	2.1.2015	8.7.2015	187
19/2015	90/2015	4.2.2015	8.7.2015	154
27/2015	91/2015	18.2.2015	8.7.2015	140
158/2014	92/2015	16.12.2014	9.7.2015	205
35/2015	93/2015	26.2.2015	14.7.2015	138
39/2015	94/2015	12.3.2015	14.7.2015	124
29/2015	95/2015	20.2.2015	14.7.2015	144
41/2015	96/2015	13.3.2015	14.7.2015	123
25/2015	97/2015	18.2.2015	14.7.2015	146
124/2014	98/2015	29.9.2014	14.7.2015	288
56/2015	99/2015	17.4.2015	15.7.2015	89
64/2015	100/2015	5.5.2015	15.7.2015	71
62/2015	101/2015	4.5.2015	15.7.2015	72
66/2015	102/2015	13.5.2015	15.7.2015	63
68/2015	103/2015	18.5.2015	15.7.2015	58
24/2015	104/2015	17.2.2015	9.9.2015	204
37/2015	105/2015	6.3.2015	9.9.2015	187
33/2015	106/2015	26.2.2015	9.9.2015	195

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
45/2015	107/2015	25.3.2015	9.9.2015	168
43/2015	108/2015	19.3.2015	9.9.2015	174
46/2015	109/2015	25.3.2015	16.9.2015	175
73/2015	110/2015	17.6.2015	16.9.2015	91
76/2015	111/2015	3.6.2015	16.9.2015	105
151/2014	112/2015	15.12.2014	16.9.2015	275
9/2015	113/2015	15.1.2015	23.9.2015	251
53/2015	114/2015	9.4.2015	23.9.2015	167
57/2015	115/2015	28.4.2015	23.9.2015	148
49/2015	116/2015	30.3.2015	23.9.2015	177
40/2015	117/2015	13.3.2015	30.9.2015	201
60/2015	118/2015	4.5.2015	30.9.2015	149
55/2015	119/2015	16.4.2015	7.10.2015	174
61/2015	120/2015	4.5.2015	7.10.2015	156
63/2015	121/2015	5.5.2015	7.10.2015	155
78/2015	122/2015	5.6.2015	14.10.2015	131
94/2015	123/2015	8.7.2015	14.10.2015	98
84/2015	124/2015	22.6.2015	14.10.2015	114
90/2015	125/2015	3.7.2015	14.10.2015	103
88/2015	126/2015	2.7.2015	14.10.2015	104
31/2015	127/2015	25.2.2015	27.10.2015	244
92/2015	128/2015	6.7.2015	28.10.2015	114
74/2015	129/2015	3.6.2015	10.11.2015	160
81/2015	130/2015	19.6.2015	11.11.2015	145
86/2015	131/2015	24.6.2015	11.11.2015	140
82/2015	132/2015	19.6.2015	11.11.2015	145
58/2015	133/2015	4.5.2015	11.11.2015	191
103/2015	134/2015	2.9.2015	17.11.2015	76
106/2015	135/2015	2.9.2015	17.11.2015	76
99/2015	136/2015	22.7.2015	17.11.2015	118
104/2015	137/2015	2.9.2015	17.11.2015	76
87/2015	138/2015	24.6.2015	18.11.2015	147
95/2015	139/2015	9.7.2015	18.11.2015	132
116/2015	140/2015	23.9.2015	25.11.2015	63
114/2015	141/2015	16.9.2015	25.11.2015	70
112/2015	142/2015	8.9.2015	25.11.2015	78
110/2015	143/2015	2.9.2015	25.11.2015	84
75/2015	144/2015	3.6.2015	2.12.2015	182

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
122/2015	145/2015	1°.10.2015	15.12.2015	75
118/2015	146/2015	22.9.2015	15.12.2015	84
128/2015	147/2015	9.10.2015	15.12.2015	67
120/2015	148/2015	30.9.2015	15.12.2015	76
97/2015	149/2015	20.7.2015	16.12.2015	149
71/2015	150/2015	22.5.2015	16.12.2015	208

Totale giorni n 22176


Procedimenti anno 2015 n. 150

**Media durata giorni proc. 147, 84..**

# GRAFICI

GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1° 01.2015 AL 31.12.2015


ARCHIVIATI	DECRETO		SENTENZA			ALTRIMENTI
	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENNA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	
1095	206	8	88	54	48	70
<b>TOTALE</b>	<b>1309</b>			<b>190</b>		<b>70</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1569</b>					



TAB. 2


**ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015**

TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	122	520	513	129
VERONA	60	632	605	87
NAPOLI	77	431	453	55
TOTALE	259	1583	1571	271




TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1° .01.2015 AL 31.12.2015

condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
100	100	8	4
TOTALE =230			




ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015

	1	2	3	4
TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	73	73	90	56
VERONA	55	99	72	82
NAPOLI	74	59	52	81
<b>TOTALE</b>	<b>202</b>	<b>231</b>	<b>214</b>	<b>219</b>




**CORTE MILITARE DI APPELLO  
PROVVEDIMENTI DAL 1°.01.2015 AL 31.12.2015**

SENTEZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTEZE DI RIFORMA IN DIBATTIMENTO	SENTEZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTEZE DI RIFORMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAURITI
48	68	16	17	2	2	0	1




ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1° 01.2015 AL 31.12.2015

PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
65	151	155	61




ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1° 01.2012 AL 31.12.2015

ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
2015	65	151	155	61
2014	84	159	178	65
2013	66	187	169	84
2012	53	157	141	69




**TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PERIODO 01.01.2015- 31.12.2015**


	Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio	Risoluzione di conflitti	Rinvio a nuovo ruolo	Rimessione alle SS.UU.	Restituzione atti a C.M.A.	Totali
Udienza pubblica	19	18	4	6	0	6	0	0	53
C.C.	1	4	2	0	0	0	0	0	7
C.C. 127 c.p.p.	0	4	1	1	0	0	0	0	6
<b>totale</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>



**RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Periodo dal 1°.01.2015 al 31.12.2015**

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
53	22	75





Palazzo Cesi, via degli Acquasparta Roma